

Repertorio

n. 184

del 05/06/2014



**REPUBBLICA ITALIANA**

**ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO**

per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ai sensi dell'art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011, sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, di cui all'art. 12, comma 2, lettere a) e b), D.L. 98/2011, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Lazio, regione Lazio – Lotto 7

-----  
L'anno duemila quattordici, il giorno cinque del mese di giugno (05/06/2014), in Roma, Via Piacenza n.3, presso la sede della Direzione Regionale Lazio dell'Agenzia del Demanio, avanti a me, Alessandra Rossetto Ufficiale Rogante, delegato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa presso l'Ufficio medesimo, giusta Determinazione del Direttore dell'Agenzia del Demanio n. 37 prot. n. 2009/12970 del 25/03/2009, si sono costituiti:

1) L'Ing. Renzo Pini, nato a Lecce il 23/06/1950 e domiciliato per la carica presso la sede della Direzione Regionale Lazio dell'Agenzia del Demanio in Roma via Piacenza n.3, con indirizzo di posta elettronica certificata dre\_lazio@pce.agenziademanio.it, nella sua qualità di Direttore Regionale e quindi in rappresentanza dell'Agenzia del Demanio codice fiscale 06340981007 che, a sua volta, agisce in nome e

per conto del "Demanio dello Stato" codice fiscale 80207790587, con sede in Roma via Barberini n. 38 ente Pubblico Economico ai sensi dell'art.61 del D. L.vo n.300/1999 e successive modificazioni, sottoposto all'alta vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la cui attività è regolata dal predetto D.L.vo 300/1999, dallo Statuto deliberato dal comitato di gestione il 29 gennaio 2010 e approvato in data 23 febbraio 2010, dalle norme del Codice Civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche, dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione in data 11 luglio 2012 e 27 settembre 2012, approvato dal Ministero vigilante e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 250 del 25 ottobre 2012 a quanto infra autorizzato giusta determina prot. n. 2013/972/DMC, conferita dal Direttore della Direzione Centrale Manutenzione Contratti e Beni Confiscati in data 10 gennaio 2013 in forza dei poteri allo stesso attribuiti dall'art. 20 punto 5.23 del menzionato Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia, già allegata a mio atto Rep. n. 104/2014;

2) La " **CME Consorzio Imprenditori Edili**" (di seguito anche Appaltatore), con sede legale in Via Malavolti n. 33 - 41122 Modena (MO), Partita Iva e C.F. 00916510365, indirizzo di posta elettronica certificata cmeconsorzio@legalmail.it, nella persona del Procuratore Speciale Giuseppe Vignoli, nato a

DIREZIONE CENTRALE  
 MANUTENZIONE CONTRATTI E BENI  
 CONFISCATI  
 10/01/2013  
 DIRETTORE  
 GIUSEPPE VIGNOLI

*Monello*

Bologna (BO) il 31/01/1959, C.F. VGNGPP59A31A944Q,	
autorizzato a sottoscrivere il presente atto in virtù dei poteri	
allo stesso conferito con procura speciale rilasciata dinnanzi al	
Notaio Dott. Aldo Barbati in data 14/02/2013 rep. n.	
40199/12100 che si allega in copia conforme al presente atto	
sotto la lettera "A".	
Detti comparenti, delle cui identità personale io Ufficiale	
Rogante sono certo, avendone i requisiti di legge, mi chiedono	
di ricevere il presente atto e di far constatare quanto segue:	
PREMESSO CHE:	
- l'Appaltatore è stato individuato all'esito di una procedura	
aperta contraddistinta dal CIG 4843554334, esperita	
dall'Agenzia, con il criterio del prezzo più basso, mediante	
ribasso sul prezziario della Regione Lazio per la selezione di 14	
operatori economici con i quali stipulare un Accordo Quadro	
per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ex art.	
12, comma 5, D.L. 98/2011, come convertito con Legge	
111/2011, sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello	
Stato, di cui all'art. 12, lettere a) e b), D.L. n. 98/2011,	
compresi nel territorio di competenza della Direzione	
Regionale Lazio, regione Lazio - Lotto 7 per lavori SOA III	
classifica da eseguirsi nel Lazio per importi da € 516.000 ad €	
1.033.000;	
- l'offerta dell'Appaltatore, che si allega in copia al presente	
atto sotto la lettera "B", con un ribasso pari a 33,00% sul	

prezziario della Regione Lazio di cui alla delibera di Giunta Regionale 412 del 06/08/2012, è stata ritenuta congrua dal Responsabile del Procedimento con nota del 19/11/2013;

- l'Appaltatore sottoscrivendo il presente atto dichiara di non essere in possesso del Nulla Osta Sicurezza e si obbliga a comunicare all'Agenzia qualora detta certificazione gli venga rilasciata;

- l'Appaltatore ha dichiarato, nella documentazione di partecipazione alla gara, di volersi avvalere del subappalto per i singoli contratti nei limiti di cui all'art. 37, comma 11 e 118, D.Lgs. 163/2006;

- la stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo l'Agenzia relativamente all'affidamento degli interventi di manutenzione previsti nel Piano Generale di cui all'art. 12, comma 4, D.L. n. 98/2011 e dà origine unicamente ad un obbligo dell'Appaltatore di accettare le condizioni fissate, contenute nel contratto allegato;

- l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente atto e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA  
l'Accordo Quadro per la realizzazione di lavori di

manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi dell'art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011, sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, di cui all'art. 12, comma 2, lettere a) e b), D.L. n. 98/2011, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Lazio, regione Lazio, di cui alle condizioni contenute nel contratto allegato in originale al presente atto sotto la lettera "C" che qui si intende interamente confermato e richiamato e che l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente atto e dei relativi allegati si impegna a rispettare.

Le spese, inerenti e conseguenti al presente atto, ivi comprese quelle per la registrazione, marche da bollo, e consequenziali sono a carico esclusivo dell'Appaltatore che con la stipula del presente atto si impegna a corrisponderle.

Ad ogni effetto le parti eleggono il proprio domicilio rispettivamente:

- l'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Lazio nella propria sede in Roma, via Piacenza n.3 - c.a.p. 00184;
- la C.M.E. Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. presso la propria sede in Modena (MO) Via Malavolti n. 33 - c.a.p. 41122;

riconoscendo fin da ora che ogni comunicazione fatta a tali domicilia sarà efficace tra le parti.

Le parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196,

CEME COOP. SOC.  
IMPRENDITORI EDILI  
Soc. Coop. s.r.l.  
Via Malavolti 33  
41122 Modena (MO)

Monello

Codice in materia di protezione dei dati personali; tali dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Le parti mi esonerano dalla lettura degli allegati.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. l'Agenzia del Demanio

p. l'Appaltatore

Il Direttore Regionale

Il Procuratore Speciale

Renzo Pini

Giuseppe Vignoli

CME CONSORZIO  
IMPRENDITORI EDILI  
società cooperativa  
Il Procuratore Speciale  
Geom. Giuseppe Vignoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. l'Appaltatore dichiara espressamente di accettare le clausole contenute agli artt. 1.6), 2.1), 2.3), 2.4), 2.5), 2.6), 2.7), 2.8), 3.1), 3.2), 4.1), 4.2), 4.3), 4.4) 4.5), 6.1), 6.2), 6.3), 6.4), 7.2) delle condizioni in allegato.

p. l'Appaltatore

Il Procuratore Speciale

Giuseppe Vignoli

CME CONSORZIO  
IMPRENDITORI EDILI  
società cooperativa  
Il Procuratore Speciale  
Geom. Giuseppe Vignoli

E richiesto, io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fatta a chiara ed intelligibile voce alle parti che, da me interpellate, hanno dichiarato di trovarlo conforme alla loro volontà e che con me lo sottoscrivono unitamente agli allegati che le parti dichiarano di conoscere e dalla cui lettura mi dispensano.

Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia con mezzi elettromeccanici ai sensi di legge, e da me Ufficiale Rogante completato consta di numero sei pagine complete di carta resa legale e righe dieci della presente pagina fin qui.

Agenzia del Demanio

CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop.

Ufficiale Rogante

CME CONSORZIO  
IMPRENDITORI EDILI  
società cooperativa  
Il Procuratore Speciale  
Geom. Giuseppe Vignoli

A



**Aldo Barbati**  
**NOTAIO**

Viale del Sagittario n. 5  
41126 MODENA

Repertorio n. 40199/12100-----

**PROCURA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilatredici, il giorno quattordici del mese di febbraio,-----

14/2/2013-----

in Modena, nel mio studio in Via del Sagittario n. 5,-----  
innanzi a me dr. Aldo Barbati, Notaio in Modena, iscritto nel Ruolo del  
Distretto Notarile di Modena, è comparso il signor-----  
**AFFANNI GIANLUCA** nato a Parma il 23 ottobre 1960, domiciliato per  
la carica presso la sede della infranominanda società,-----  
il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Pre-  
sidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della  
società-----

**"CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI società cooperativa"**  
con sede in Modena, Via Malavolti n.33, iscritta nel Registro delle Im-  
prese di Modena con il numero di iscrizione e codice fiscale  
00916510365, R.E.A. n.194.860, Albo Società Cooperative  
n.A102908 per la sezione Cooperative a mutualità prevalente cate-  
goria "Altre Cooperative",-----

a quanto infra facoltizzato dai poteri a lui attribuiti dalle delibere del  
Consiglio di Amministrazione n.460 in data 28.6.2012 e n.462 in data  
27.11.2012 che in estratto certificato conforme vengono allegate al  
presente atto rispettivamente sotto le lettere "A" e "B", omessane la  
lettura per espressa dispensa avuta dal signor comparente.-----

Il medesimo comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri  
io notaio sono certo, nella sua indicata qualità, con il presente atto di-  
chiara di nominare come-----

**NOMINA**

e costituisce procuratore speciale della suddetta società il signor-----  
**VIGNOLI GIUSEPPE** nato a Bologna il 31 gennaio 1959, residente a  
Monghidoro, Viale Rimembranze n. 63,-----  
codice fiscale VGNGPP59A31A944Q,-----

al quale vengono attribuiti i seguenti poteri e facoltà con firma singola:-

- richiedere, consultare e/o ritirare elaborati tecnici, grafici, capitolati  
speciali, elenchi prezzi o qualsiasi allegato ai bandi di gara emessi da  
pubbliche amministrazioni;-----

- intervenire in visite di sopralluogo per le analisi di preventivi e offerte,  
sottoscrivere, ove richiesto, le attestazioni di sopralluogo da allegare  
alla documentazione di gara;-----

- partecipare alle sedute di apertura delle offerte e aggiudicazione de-  
gli appalti, sia in occasione di licitazioni e trattative private, sia in aste  
pubbliche, ritirare la documentazione di gara in caso di mancata ag-  
giudicazione;-----


- presentare e sottoscrivere richieste di invito;-----

- firmare tutti i contratti, atti di sottomissione, atti aggiuntivi e tutta la  
documentazione e gli atti relativi alla aggiudicazione di appalti e con-  
cessioni di lavori, forniture e servizi e di contratti affini, da stipulare o  
stipulati con soggetti pubblici e /o privati.-----


Il comparente inoltre precisa che:-----

- la presente procura è valida per tutti i lavori che il "CME CONSOR

**Registrato a MODENA**  
il 25/02/2013  
al n. 2633  
Serie 1T  
Euro 198,00



**CME CONSORZIO**  
**IMPRESA EDILI**  
**COOPERATIVA**  
Il Procuratore Speciale  
Geom. Giuseppe Vignoli



RM



ZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETA' COOPERATIVA" ha già assunto e che assumerà, o che sono in corso di completamento o di definizione;-----

- la presente procura è specifica nel senso che si riferisce al potere di impegnare il "CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETA' COOPERATIVA" per gli adempimenti tecnici del lavoro, quali: verbale di consegna, sospensione, ripresa dei lavori, ordini di servizio, libretto delle misure, lista settimanale, registro contabilità, stato di avanzamento lavori, stato finale, verbale nuovi prezzi, certificato di ultimazione dei lavori, certificato di regolare esecuzione, certificato di collaudo, lettere per la direzione lavori, accertamenti tecnici sui tempi e modalità di costruzione;-----

- pertanto il Presidente e i Vice Presidenti del "CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETA' COOPERATIVA" possono essere sostituiti dal geom. GIUSEPPE VIGNOLI per gli adempimenti sopra descritti pur mantenendo essi stessi tutti i poteri statutari e/o loro conferiti con delibere del Consiglio di Amministrazione n.460 in data 28.6.2012 e n.462 in data 27.11.2012;-----

- la presente procura speciale è valida fino alla sua revoca e si intende conferita con ogni e più ampio potere di rappresentare il "CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETA' COOPERATIVA" nell'ambito e nei limiti della delega conferita con promessa sin da ora di rato e valido per l'opera svolta dal suddetto procuratore e senza che possa mai eccepirsi da alcuno nei suoi confronti indeterminatezza o carenza di poteri.-----

Il presente atto sarà a cura di me Notaio, su espresso incarico del comparante, depositato presso il competente Registro delle Imprese.--

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società.-

Ed io notaio, richiesto, ho ricevuto il presente atto scritto da persona di mia fiducia ed in parte minore da me manoscritto su un foglio per facciate tre e sin qui della quarta e l'ho letto al signor comparante che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio a norma di Legge alle ore 17,30.-----

F.to Affanni Gianluca-----

F.to Aldo Barbati notaio-----

CME CONSORZIO  
IMPRENDITORI EDILI  
Società cooperativa  
Aldo Barbati  
geom. Giuseppe Vignoli

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

VERBALE N. 460

Il giorno 28 del mese di giugno dell'anno Duemiladodici (28/06/2012) alle ore 17.15 presso la sede del CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI, società cooperativa, in Modena, Via Malavolti n. 33, debitamente convocati nei modi e termini di statuto, tramite fax ai seguenti

indirizzi:

Consiglieri

Nome	Cognome	FAX N.
Geom. MAURO	ARLETTI	059/25.59.469
ARTURO	DOTTI	0535/26.756
DAMIANO	BOSCOLO CHIELON	0542/643925
GIAN FRANCO	RANUCCINI	0522/88.07.55
Geom. PAOLO	VINCENZI	0535/54013
VALTER	MONTELAGHI	0522/71.84.00
Geom. GIANLUCA	AFFANNI	0521/20.61.72
Geom. CLAUDIO	DARACCHI	0521/876577
Geom. GIOVANNI	TONIONI	059/76.34.18
Geom. GIANLUCA	ASCARI	059/283133
Geom. MAURO	GALAVOTTI	(e-mail galavotti@cmeconsorzio.it)
P.i. CLAUDIO	SARACENI	059/650106
GIOVANNI	NERI	059/904640
ROBERTO	BORSARI	059/450935
SABBADINI	SANDRO	059/643698
Collegio Sindacale		
Rag. LOTTI	FABRIZIO	059/35.30.95
Dr. MARIA CRISTINA	PEDRONI	059/35.30.95
Dr. STEFANO	LUGLI	059/35.30.95

si sono riuniti i consiglieri e i sindaci in carica per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1)

OMISSIS

2) Elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e attribuzione poteri;

3) Elezione dei Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione e attribuzione poteri;



4) Nomina Amministratore Delegato e attribuzione poteri;

5) Deleghe ai dipendenti per adempimenti vari;

6)

OMISSIS

7)



RM

CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI S.p.A. Sede Legale  
Il Procuratore Delegato  
Geom. Giuseppe Vignoli

## LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

8)

OMISSIS

9)

OMISSIS

10) Varie ed eventuali.

All'ora indicata:

- sono presenti gli amministratori eletti nell'Assemblea Generale Ordinaria del 14 giugno 2012  
sigg.: geom. GIOVANNI TONIONI, GIAN FRANCO RANUCCINI, geom. GIANLUCA AFFANNI, ARTURO DOTTI, geom. MAURO GALAVOTTI, geom. PAOLO VINCENZI, SANDRO SABBADINI, ROBERTO BORSARI, geom. GIANLUCA ASCARI, GIOVANNI NERI;
  - che sono assenti i signori: geom. MAURO ARLETTI, geom. CLAUDIO DARACCHI, VALTER MONTELAGHI, p.i. CLAUDIO SARACENI, DAMIANO BOSCOLO CHIELON,
  - che è presente il Presidente del collegio sindacale rag. FABRIZIO LOTTI, mentre sono assenti giustificati i sindaci in carica: d.ssa MARIA CRISTINA PEDRONI e dr. STEFANO LUGLI;
  - che perché invitati sono presenti i dipendenti signori: Dr. GUGLIELMO GUGLIELMI, Responsabile Amministrativo; Ing. GIANMARIA SIVORI, Responsabile Tecnico; Geom.; Geom. GIUSEPPE VIGNOLI, Responsabile Ufficio di Bologna;
  - che perché invitato è presente il collaboratore Geom. OMER TERMANINI, Responsabile Commerciale;
  - che perché invitati sono presenti i Sig. FRANCESCO PATRIMIA e ANDREA TOSI.
- I presenti assegnano temporaneamente la presidenza della riunione al consigliere Geom.

Tonioni Giovanni, il quale

DICHARA VALIDA LA SEDUTA

AM

## LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

ed atta a deliberare, e propone che sia eletto a segretario verbalizzante la riunione il dr. Guglielmo Guglielmi. I presenti all'unanimità eleggono a segretario verbalizzante il dr. Guglielmo Guglielmi.

Gli argomenti vengono affrontati in successione diversa, rispetto l'ordine del giorno, ma per una più agevole lettura e consultazione, il verbale segue la numerazione della convocazione.


Il consigliere Tonioni Giovanni prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, comunica che, a seguito di una più approfondita verifica dei requisiti dei consiglieri eletti nell'assemblea del 14 giugno 2012, in relazione al disposto dell'art. 6 della legge 443/1985, è risultato che non risulta rispettato il rapporto previsto da quest'ultima norma.

Il consigliere Mauro Arletti al fine di mantenere la suddetta proporzione di legge, ha rassegnato in data 25 giugno 2012 le proprie dimissioni dalla carica, dimissioni che hanno avuto immediata efficacia a norma di legge. I presenti prendono atto.

Viene proposto di sostituire per cooptazione il consigliere dimissionario Mauro Arletti con PIGHETTI GIANCARLO titolare della ditta socia PIGHETTI COSTRUZIONI. L'amministratore così nominato resterà in carica fino alla prossima assemblea dei soci che dovrà approvare la sostituzione o modificare la scelta degli amministratori. Si apre un dibattito nel quale intervengono tutti i presenti al termine del quale all'unanimità, sentito il parere favorevole del Presidente del Collegio Sindacale,

deliberano

di sostituire il consigliere dimissionario Mauro Arletti con PIGHETTI GIANCARLO nato a Pavullo nel Frignano (MO) il 22/11/1975, residente a Pievepelago (MO) in via Maldella, n. 41, cittadino italiano C.F. PGHGCR75S22G393U. L'amministratore PIGHETTI GIANCARLO resterà in carica fino alla prossima assemblea dei soci che dovrà approvare la sostituzione o modificare la scelta degli amministratori.



CME CONSORZIO  
IMPRENDITORI EDILI  
Soc. Coop. a r.l.  
Prodotto e distribuito  
Geom. Giuseppe Vignoli



## LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Pertanto, attualmente, il Cda risulta in carica e nella pienezza dei suoi poteri, per un numero di

consiglieri pari a 15 come segue:

1. ARTURO	DOTTI	Impresa non iscritta albo artigiani
2. DAMIANO	BOSCOLO CHIELON	Impresa iscritta albo artigiani
3. GIAN FRANCO	RANUCCINI	Impresa iscritta albo artigiani
4. Geom. PAOLO	VINCENZI	Impresa non iscritta albo artigiani
5. VALTER	MONTELAGHI	Impresa iscritta albo artigiani
6. Geom. GIANLUCA	AFFANNI	Impresa iscritta albo artigiani
7. Geom. CLAUDIO	DARACCHI	Impresa iscritta albo artigiani
8. Geom. GIOVANNI	TONIONI	Impresa non iscritta albo artigiani
9. Geom. GIANLUCA	ASCARI	Impresa iscritta albo artigiani
10. Geom. MAURO	GALAVOTTI	Impresa non iscritta albo artigiani
11. P.i. CLAUDIO	SARACENI	Impresa non iscritta albo artigiani
12. GIOVANNI	NERI	Impresa non iscritta albo artigiani
13. ROBERTO	BORSARI	Impresa iscritta albo artigiani
14. GIANCARLO	PIGHETTI	Impresa iscritta albo artigiani
15. SABBADINI	SANDRO	Impresa non iscritta albo artigiani

OMISSIS

Il Presidente della riunione chiede ai presenti di iniziare la discussione relativamente al 2°, 3° e

4° punto all'o.d.g. Si apre un dibattito nel quale intervengono tutti i presenti al termine del

quale, all'unanimità, con la sola astensione del diretto interessato,

deliberano:

di eleggere a Presidente del Consiglio d'Amministrazione il consigliere geom. TONIONI

GIOVANNI, nato a Vignola (MO) il 12.07.54, cittadino italiano, residente a Guiglia (MO) in Via

M.D'Azeglio n.680, C.F.: TNN GNN 54L12 L885I. Il consigliere Giovanni Tonioni, presente,

interpellato, dichiara di accettare seduta stante la carica a cui è stato eletto.

Il Presidente della riunione invita poi i presenti a deliberare sul 3° punto all'O.d.G., affermando


che occorre eleggere i Vice Presidenti del Consiglio d'Amministrazione. I presenti, all'unanimità,

con l'astensione dei diretti interessati,

deliberano:

di eleggere a Vice Presidenti del Consiglio d'Amministrazione i consiglieri in carica signori:

## LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE



- RANUCCINI GIAN FRANCO, nato a Montefiorino (MO) il 18.01.1944, cittadino italiano, residente a Quattro Castella (RE) in Via F. Petrarca n.2, C.F.: RNC GFR 44A18 F503R. Il consigliere Ranuccini Gian Franco, presente, interpellato, dichiara di accettare seduta stante la carica a cui è stato eletto;
- geom. AFFANNI GIANLUCA, nato a Parma il 23.10.60, cittadino italiano, residente a Parma in Via G.B. Chinelli n.17, C.F.: FFN GLC 60R23 G337L. Il consigliere Geom. Affanni Gianluca, presente, interpellato, dichiara di accettare seduta stante la carica a cui è stato eletto;
- SARACENI CLAUDIO, nato a Copparo (FE) il 29.09.55 cittadino italiano, residente a Carpi (MO) in Via Dell'Ulivo, 33, C.F.: SRC CLD 55P29 C980P.

Viene inoltre ricordato come diversi soci manifestino da tempo il gradimento di partecipare ai lavori del consiglio d'amministrazione. Dopo un nutrito dibattito, i presenti all'unanimità approvano la proposta del Presidente, così come indicato dall'Assemblea dei soci del 14.06.2012, di allargare l'invito permanente alle sedute del consiglio d'amministrazione del CME ai sigg. ENZO PONZIO, STEFANO GEMELLI, MAURO SILVESTRI, FRANCESCO PATRIMIA e ANDREA TOSI, MAURO ARLETTI, nonché ai responsabili di settore sigg.: Dott. Guglielmo, Geom. Vignoli Giuseppe, Ing. Sivori Gian Maria, Geom. Pezzarossa Claudio e Geom. Termanini Omer.

Sempre per il 2° e il 3° punto all'O.d.G. il Presidente della riunione chiede ai presenti di deliberare la attribuzione dei poteri di gestione ordinaria e straordinaria, con la relativa rappresentanza legale del consorzio CME, al Presidente e in sua assenza o impedimento ai Vice Presidenti, il tutto ai sensi dell'art.2381 c.c. e dell'art.23.5 dello Statuto sociale. Il Presidente in particolare propone ai presenti di delegare il compimento di tutti gli atti necessari, o anche solamente utili, per concorrere alle gare d'appalto e compiere tutte le incombenze relative agli appalti, in caso di gare ufficiali, appalti concorso, licitazioni private, gare ufficiose, trattative private, per offerte e contratti in genere, affinché mai possa essere invocata da

## LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

chicchezza carenza di poteri del Presidente del Consiglio d'Amministrazione o dei Vice Presidenti in quelle fasi esecutive in cui sono chiamati ad agire.

I presenti, dopo ampio dibattito, accertato che è bene delegare al Presidente e ai Vice Presidenti i poteri di gestione spettanti al Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, con l'astensione dei diretti interessati,

deliberano:

di conferire, ai sensi dell'art.2381 del c.c. e dell'art. 23.5 dello Statuto, al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, TONIONI GIOVANNI, nato a Vignola (MO) il 12.07.54 e residente a Guiglia (MO) in Via M.D'Azeglio n.680, C.F.: TNN GNN 54L12 L885I, cittadino italiano, e in caso di sua assenza o impedimento, in modo disgiunto e con firma singola ai Vice Presidenti sigg.:

- RANUCCINI GIAN FRANCO, nato a Montefiorino (MO) il 18.01.1944, cittadino italiano, residente a Quattro Castella (RE) in Via F.Petrarca n.2, C.F.: RNC GFR 44A18 F503R;
- Geom. AFFANNI GIANLUCA, nato a Parma il 23.10.60, cittadino italiano, residente a Parma in Via G.B. Chinelli n.17, C.F.: FFN GLC 60R23 G337L;
- SARACENI CLAUDIO, nato a Copparo (FE) il 29.09.55 cittadino italiano, residente a Carpi (MO) in Via Dell'Ulivo, 33, C.F.: SRC CLD 55P29 C980P,

tutti i poteri che la legge e lo Statuto attribuiscono al Consiglio d'Amministrazione, eccezion fatta per quelli non delegabili.

Il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, i Vice Presidenti in modo disgiunto e con firma singola sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società; essi potranno pertanto compiere tutti gli atti che ritengono opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi solamente quelli che la legge o lo statuto riservano in modo tassativo al Consiglio di Amministrazione. Il Presidente o i Vice Presidenti in modo

CME CONSORZIO  
IMPRENDITORI EDILI  
Società Cooperativa  
Modena (MO)  
Geom. Giuseppe Vignoli

## LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

disgiunto hanno quindi i poteri di firma e la rappresentanza della società attiva e passiva, in ogni sede amministrativa e giudiziaria, ivi compresi i giudizi di Cassazione e revocazione avanti il Consiglio di Stato.

E inoltre, precisando che la seguente elencazione deve intendersi enunciativa e non esaustiva o tassativa, e che i poteri sono conferiti nel modo più ampio per firmare documenti richiesti da pubbliche amministrazioni o privati, dando per rato e valido sin d'ora il loro operato, il Presidente, e in sua assenza o impedimento un Vice Presidente, in modo disgiunto, sono autorizzati a:

- 1 - presentare e sottoscrivere richieste d'invito, offerte e preventivi, determinare prezzi, condizioni di pagamento e ogni altra clausola o documento di gara, firmare i relativi contratti e tutta la documentazione e gli atti relativi alla aggiudicazione e all'esecuzione di appalti e concessioni di lavori, forniture e servizi e di contratti affini, da stipulare o stipulati con soggetti pubblici e/o privati;
- 2 - partecipare, in rappresentanza e per conto della Società, ad aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso, offerte prezzi, trattative private, confronti concorrenziali e a qualsiasi altra procedura e/o contrattazione per l'affidamento da parte di soggetti pubblici e/o privati, di appalti e concessioni di lavori, forniture e servizi e di contratti affini, sottoscrivere gli atti e i documenti relativi ed adempiere a tutte le incombenze conseguenti;

OMISSIS



A handwritten signature in black ink is located in the upper right margin of the page.

CME CONSORZIO  
IMPRENDITORI EDILI  
Società cooperativa  
Viale della Spedale  
95001 - Giuseppe Verdi

A handwritten signature in black ink is located in the lower right margin of the page.



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE




OMISSIS

CME CONSORZIO  
IMPRENDITORI EDILI  
SOC. COOP. A.R.L.  
Geom. Giuseppe Vignola


- 24 - stipulare accordi sindacali di qualsiasi tipo e natura e svolgere le relative trattative;
- 25 - delegare in parte i propri poteri, per il compimento di specifici atti, con speciale procura a personale della Società e/o a terzi, determinando i limiti delle attribuzioni e dei poteri ed in particolare attribuire, in conformità all'organizzazione aziendale, in considerazione delle dimensioni e della complessità degli adempimenti occorrenti al suo funzionamento, a Dirigenti e Quadri ogni potere necessario ed opportuno per il migliore adempimento, ai sensi di legge, degli obblighi di propria competenza;

OMISSIS

## LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE



OMISSIS



Sempre per il 2° e il 3° punto all'O.d.G. il Presidente della riunione chiede ai presenti di deliberare relativamente al CONFERIMENTO DI POTERI AL PRESIDENTE E AI VICE PRESIDENTI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE.

Il Presidente illustra le motivazioni che fanno ritenere opportuno che vengano conferite ai legali rappresentanti del CME le facoltà necessarie per consentire agli stessi il più sollecito compimento di tutti gli atti e formalità necessari per l'assunzione di lavori, con particolare riferimento alle operazioni da perfezionarsi mediante raggruppamento di imprese ai sensi della legge 8 agosto 1977 n.584 artt. 20 e seguenti e successive modifiche ed integrazioni, compreso quindi il rilascio o l'assunzione di procure da conferire all'impresa capogruppo. Udito quanto sopra, il consiglio all'unanimità, con l'astensione dei diretti interessati, \*

delibera

CME CONSORZIO  
IMPRENDITORI EDILI  
Soc. Coop. a r.l.  
VIA MALAVOLTI, 33  
41122 MODENA  
Tel. 059/210111  
Fax 059/210112  
e-mail: cme@cme.it

## LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione Geom. TONIONI GIOVANNI, nato a Vignola (MO) il 12.07.1954, cittadino italiano, residente a Guiglia (MO) via M.D'Azeglio n.680, codice fiscale: TNN GNN 54L12 L885I,

e in caso di sua assenza o impedimento, ai Vice Presidenti del Consiglio d'Amministrazione Sigg.:

- RANUCCINI GIAN FRANCO, nato a Montefiorino (MO) il 18.01.1944, cittadino italiano, residente in Montecavolo di Quattro Castella (RE) Via F.Petrarca n.2, C.F.: RNC GFR 44A18 F503R;

- geom. AFFANNI GIANLUCA, nato a Parma il 23.10.1960, cittadino italiano, residente a Parma in Via G.B. Chinelli n.17, C.F.: FFN GLC 60R23 G337L;

- SARACENI CLAUDIO, nato a Copparo (FE) il 29.09.55 cittadino italiano, residente a Carpi (MO) in Via Dell'Ulivo, 33, C.F.: SRC CLD 55P29 C980P;

disgiuntamente l'uno dagli altri, i più ampi poteri occorrenti per stipulare contratti d'appalto e sub-appalto con Amministrazioni pubbliche e privati e in particolare:

a - costituire, unitamente ad altre imprese, associazioni temporanee d'impresa, consorzi, società consortili ed altre forme societarie e/o associative, ai sensi della normativa vigente, per la partecipazione a qualsiasi procedura e/o trattativa per l'acquisizione e l'esecuzione di contratti d'appalto e concessioni di lavori, forniture e servizi e di contratti affini, da stipulare o stipulati con soggetti pubblici e/o privati, conferire o ricevere mandati speciali, con rappresentanza esclusiva, anche processuale, del raggruppamento, associazione, consorzio, società consortile nei confronti del committente o del concedente e di terzi per l'adempimento delle obbligazioni assunte;

OMISSIS

## LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Sempre per il 5° punto all'O.d.G., il Presidente afferma che la mole degli atti tecnici da sottoscrivere per la conduzione dei cantieri del CME è tale per cui è consigliabile, al fine di ridimensionare l'impegno di Presidente e Vice Presidenti, riconfermare il decentramento, come già in passato, dei poteri di firma e di controllo a tecnici dipendenti del CME. I presenti, accertato che la procura è specifica,

## DELIBERANO:

di confermare le procure esistenti, e quindi di concedere ampia e adeguata procura per la firma di atti tecnici e tecnico-amministrativi inerenti la conduzione dei lavori in appalto al CME, in modo che Presidente e Vice Presidenti, pur mantenendo essi stessi i poteri statuari, possano essere sostituiti dai sigg.:

- Geom. MAURO GALAVOTTI, nato a Modena il 12.05.47 e ivi residente in Via Pelloni n.11, C.F.: GLV MRA 47E12 257P, Amministratore Delegato del CME, e

- Ing. Gian Maria Sivori, nato a Chiavari il 10.9.60, residente a Modena in Via La Spezia 277, C.F.: SVR GMR 60P10 C261R, dipendente e responsabile tecnico del CME,

per rappresentare il CME nei confronti di committenze, enti pubblici, privati, associazioni e altri possibili referenti come da procura valida per tutti i lavori che il CME ha già assunto e che assumerà, o che sono in corso di completamento e o di definizione, ed è conferita con promessa di rato e valido sin da ora, senza che possa eccipirsi da alcuna carenza di facoltà o deficienza di mandato. Quindi è a tutti gli effetti valida in essere la Procura Rep.n.25599/4540 del 23.02.1999 a ministero notaio dr. Aldo Barbati di Modena.


Inoltre

## DELIBERANO:

a conferma delle procure esistenti,

a) di concedere ampia e adeguata procura al Geom. MAURO PAPI, al Geom. SIMONE PELLACANI, al Geom. GIUSEPPE VIGNOLI, al Geom. FRANCESCO TROIANO e al geom.

CME CONSORZIO  
IMPRENDITORI EDILI  
Soc. Coop. a r.l.  
Procuratore Speciale  
Geom. Giuseppe Vignoli



## LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

CHIARA ARAVECCHIA, dipendenti e tecnici del CME, a rappresentare lo stesso CME nei confronti di committenti quali enti pubblici, privati, associazioni e altri possibili referenti per gli aspetti tecnici o tecnico-amministrativi che implicino la firma e l'intervento del CME e del suo legale rappresentante, dando per rato e valido sin da ora il loro operato;

b) che la presente procura è valida per tutti i lavori che il CME ha già assunto e che assumerà, o che sono in corso di completamento o di definizione;

c) che la presente procura è specifica nel senso che si riferisce al potere di impegnare il CME per gli adempimenti tecnici del lavoro, quali: verbale di consegna, sospensione, ripresa dei lavori, ordini di servizio, libretto delle misure, lista settimanale, registro contabilità, stato d'avanzamento lavori, stato finale, riserve dell'impresa sul registro di contabilità e sullo stato finale, verbale nuovi prezzi, certificato di ultimazione dei lavori, certificato di regolare esecuzione, certificato di collaudo, lettere per la direzione lavori, accertamenti tecnici sui tempi e modalità di costruzione;

d) che pertanto il Presidente e i Vice Presidenti possono essere sostituiti dal geom. Mauro Papi (Procura Rep.n.27371/5153 del 26.07.2000 a ministero notaio dr. Aldo Barbati di Modena) o dal

geom. Simone Pellacani (Procura Rep.n.27371/5153 del 26.07.2000 a ministero notaio dr. Aldo Barbati di Modena) o dal geom. Giuseppe Vignoli (Procura Rep.n.31908/7242 del 28.04.05 a ministero notaio dr. Aldo Barbati di Modena) o dal geom. Francesco Troiano (Procura Rep.n.32211/7411 del 25.07.05 a ministero notaio dr. Aldo Barbati di Modena) o dal geom.

Chiara Aravecchia (Procura Rep.n.35343/9310 del 17.01.08 a ministero notaio dr. Aldo Barbati di Modena) per gli adempimenti sopradescritti pur mantenendo essi stessi tutti i poteri statuari.

Sempre per il 5° punto all'o.d.g. il consiglio d'amministrazione, all'unanimità, conferma l'efficacia delle procure notarili in essere, rilasciate ai sigg. Geom. Pezzarossa Claudio (Procura Rep.n.25601/4542 del 23.02.99 a ministero notaio dr. Aldo Barbati di Modena), Geom. Lugli Marco (Procura Rep.n.25600/4541 del 23.02.99 a ministero notaio dr. Aldo Barbati di Modena),


CME CONSORZIO  
IMPRENDITORI EDILI  
Soc. Coop. a r.l.  
Procuratore Speciale  
Geom. Giuseppe Vignoli

## LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE



Caliceti M.Rosa (Procura Rep.n.25602/4543 del 23.02.99 a ministero notaio dr. Aldo Barbati di Modena), Ligabue Alessandra (Procura Rep.n.25603/4544 del 23.02.99 a ministero notaio dr. Aldo Barbati di Modena), Ballotta Monica (Procura Rep.n.25604/4545 del 23.02.99 a ministero notaio dr. Aldo Barbati di Modena), Motti Fabrizia (Procura Rep.n.25605/4546 del 23.02.99 a ministero notaio dr. Aldo Barbati di Modena), Geom. Termanini Omer (Procura Rep.n.25606/4547 del 23.02.99 a ministero notaio dr. Aldo Barbati di Modena), Roberta Gibertini (Procura Rep.n.31909/7243 del 28.04.05 a ministero notaio dr. Aldo Barbati di Modena), Dr. De Dominicis Giuseppe (Procura Rep.37800/10771 del 11.03.10 e Procura Rep.38621/11243 del 22.12/10 a ministero notaio dr. Albo Barbati di Modena); Montelaghi Andrea (Procura Rep.38524/11180 del 24.11.10 a ministero notaio dr. Aldo Barbati di Modena) Geom. Ascari Gianluca (Procura Rep.38622/11244 del 22.12.10 a ministero notaio dr. Aldo Barbati di Modena) per l'espletamento delle mansioni in esse precisate.

OMISSIS



CME CONSORZIO  
IMPRENDITORI EDILI  
SOCIETA' COOPERATIVA  
VIA MALAVOLTI, 33  
41122 MODENA  
Geom. Giuseppe Vignoli

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

OMISSIS

Nessuno dei presenti ha più la parola e la seduta viene tolta quando sono le ore 19.30 avendo redatto seduta stante, riletto, approvato e sottoscritto nei modi e termini di statuto e legge il presente verbale.

IL PRESIDENTE DELLA RIUNIONE

Geom. GIOVANNI TONIONI

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dr. GIUSEPPE VIGNOLI

CME CONSORZIO  
IMPRENDITORI EDILI  
SOC. COOP. A R.L.  
Via Malavolti, 33  
41122 Modena  
Geom. Giuseppe Vignoli

AM

Repertorio n. 40197

CERTIFICO



io sottoscritto dr. Aldo Barbati, notaio in Modena, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena, che la presente copia fotostatica è copia fedele di quanto leggasi alle pagine nn. 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 277, 278, 279, 293, 294, 295 e 300 del Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione della società **"CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI società cooperativa"** con sede in Modena, Via Malavolti n.33, iscritta nel Registro delle Imprese di Modena con il numero di iscrizione e codice fiscale 00916510365.

Certifico altresì che le parti omesse non contrastano con quelle riportate.

Detto libro, che si compone di 1000 pagine, risulta debitamente numerato, bollato e nelle forme di Legge regolarmente tenuto ed è stato vidimato dal Registro Imprese di Modena in data 20 giugno 2011.

Modena, nel mio studio in Via del Sagittario n. 5, il giorno quattordici febbraio duemilatredici.

*Aldo Barbati*



CME CONSORZIO  
IMPREDITORI EDILI  
società cooperativa  
Via Malavolti n. 33  
Modena  
Geom. Giuseppe Vignoli

*AM*



VERBALE N. 462

Il giorno ventisette del mese di novembre dell'anno Duemiladodici (27/11/2012) alle ore 17.10

presso la sede del CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI, società cooperativa, in Modena,

Via Malavolti n. 33, debitamente convocati nei modi e termini di statuto, tramite fax ai seguenti

indirizzi:

**Consiglieri**

Nome

GIANCARLO

ARTURO

DAMIANO

GIAN FRANCO

Geom. PAOLO

VALTER

Geom. GIANLUCA

Geom. CLAUDIO

Geom. GIOVANNI

Geom. GIANLUCA

Geom. MAURO

P.I. CLAUDIO

GIOVANNI

ROBERTO

SANDRO

**Collegio Sindacale**

Rag. LOTTI

Dr. PEDRONI

Dr. LUGLI

Cognome

PIGHETTI

DOTTI

BOSCOLO CHIELON

RANUCCINI

VINCENZI

MONTELAGHI

AFFANNI

DARACCHI

TONIONI

ASCARI

GALAVOTTI

SARACENI

NERI

BORSARI

SABBADINI

FABRIZIO

MARIA CRISTINA

STEFANO

FAX N.

0536/71877

0535/26.756

0542/643925

0522/88.07.55

0535/54013

0522/71.84.00

0521/20.61.72

0521/876577

059/76.34.18

059/283133

(e-mail galavotti@cmeconsorzio.it)

059/650106

059/904640

059/450935

059/643698

059/35.30.95

059/35.30.95



059/35.30.95

si sono riuniti i consiglieri e i sindaci in carica per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

- 1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
- 2) Comunicazioni del Presidente del CDA;
- 3) Informazioni su situazione generale, iniziative in corso e in programma. Piano Operativo del CME; delibere conseguenti;
- 4) Informazioni su attività del gruppo;
- 5) Convocazione assemblea dei soci;
- 6) Informazioni su attività inerente la ricostruzione del dopo terremoto;
- 7) Chiusura uffici per festività natalizie e periodo estivo 2013;

CME CONSORZIO  
IMPRENDITORI EDILI  
società cooperativa  
Modena  
Geom. Giulio Vigliani



## LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

- 8) Rapporti con imprese associate, richieste di adesione o recesso;
- 9) Formalizzazione dei lavori acquisiti e loro assegnazione ad imprese socie per la loro realizzazione e contratti d'assistenza tecnico-amministrativa con imprese socie per lavori assunti direttamente dalle stesse;
- 10) Anticipazioni concesse ai soci su lavori (**aggiornamento tasso da applicare**), fatture, SAL, cessioni di crediti a banche, finanziamenti a società controllate e collegate, ratifica deliberazioni d'urgenza prese dalla Presidenza;
- 11) Varie ed eventuali.

All'ora indicata il Presidente constatato e fatto constatare che:

- sono presenti gli amministratori sigg.: geom. GIOVANNI TONIONI, Presidente del Consiglio d'Amministrazione; GIAN FRANCO RANUCCINI, V. Presidente del Consiglio d'Amministrazione; geom. GIANLUCA AFFANNI, V. Presidente del Consiglio d'Amministrazione; p.i. CLAUDIO SARACENI, V. Presidente del Consiglio d'Amministrazione; geom. MAURO GALAVOTTI, Amministratore Delegato; ARTURO DOTTI, consigliere; geom. PAOLO VINCENZI, Consigliere; GIOVANNI NERI Consigliere; geom. GIANLUCA ASCARI, Consigliere; geom.; Consigliere; VALTER MONTELAGHI, Consigliere; SANDRO SABBADINI Consigliere; ROBERTO BORSARI, consigliere, GIANCARLO PIGHETTI, consigliere;
- che sono COLLEGATI IN AUDIO COLLEGAMENTO i sigg.: CLAUDIO DARACCHI, Consigliere e DAMIANO BOSCOLO CHIELON, consigliere, dei quali il presidente accerta l'identità e l'esistenza delle condizioni per poter partecipare al presente Cda a norma dell'art. 24.3 dello statuto;
- che sono presenti i sindaci in carica: rag. FABRIZIO LOTTI, Presidente del collegio sindacale e dr. STEFANO LUGLI; è assente giustificata la d.ssa MARIA CRISTINA PEDRONI;
- che perchè invitati sono presenti i dipendenti signori: Dr. GUGLIELMO GUGLIELMI, Responsabile Amministrativo; Ing. GIANMARIA SIVORI, Responsabile Tecnico; Geom.

CME CONSORZIO  
IMPRENDITORI EDILI  
Società cooperativa  
a partecipazione  
limitata  
Geom. Giuseppe Vignati

Vignati

AN

## LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE



CLAUDIO PEZZAROSSA, Responsabile Ufficio di Parma; Geom. GIUSEPPE VIGNOLI,  
Responsabile Ufficio di Bologna;

- che perché invitato è presente il collaboratore Geom. OMER TERMANINI, Responsabile  
Commerciale;

- che perchè invitati sono presenti i Sigg. ANDREA TOSI, geom. MAURO ARLETTI,  
FRANCESCO PATRIMIA e STEFANO GEMELLI;

DICHIARA VALIDA LA SEDUTA

e propone ai presenti che sia eletto a segretario verbalizzante la riunione il dr. Guglielmo  
Guglielmi. I presenti all'unanimità eleggono a segretario verbalizzante il dr. Guglielmo Guglielmi.

OMISSIS

I restanti argomenti vengono affrontati in successione diversa, rispetto l'ordine del giorno, ma,  
per una più agevole lettura e consultazione, il verbale segue la numerazione della  
convocazione.

OMISSIS

CME CONSORZIO  
IMPRENDITORI EDILI  
società cooperativa  
a partecipazione  
limitata  
Geom. Giuseppe Vignoli

BM

## LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Per il 2° punto all'o.d.g. ha la parola il presidente del consiglio di amministrazione geom. Tonioni Giovanni il quale comunica di avere rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di presidente del Consiglio di Amministrazione del CME e da quella di consigliere del CME a causa di motivi strettamente personali. Spiega che, in conseguenza dell'incidente stradale avuto lo scorso anno, non gli è possibile adempiere a tutti gli impegni lavorativi assunti, pertanto, suo malgrado, ha dovuto prendere questa decisione. Ringrazia il consiglio del CME per la fiducia dimostrata in questi anni.

Interviene l'amministratore delegato geom. Mauro Galavotti per esprimere il proprio rammarico per le dimissioni di Giovanni Tonioni, lo ringrazia per l'attività svolta in questi anni per il CME e per le società collegate e spera vivamente che in un futuro le loro strade possano nuovamente incontrarsi.

Il geom. Giovanni Tonioni abbandona la seduta alle ore 17.25. e procederà a controfirmare il verbale per la parte sino a qui trattata.

IL PRESIDENTE DELLA RIUNIONE

Geom. GIOVANNI TONIONI

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dr. GUGLIELMO GUGLIELMI

I consiglieri presenti chiamano a presiedere la seduta il vice presidente del consiglio di amministrazione geom. Gianluca Affanni.

L'amministratore delegato geom. Mauro Galavotti precisa che in seguito alle dimissioni di Giovanni Tonioni è ora necessario eleggere un nuovo presidente del Consiglio di Amministrazione del CME e attribuirgli i relativi poteri e nominare per cooptazione un nuovo consigliere, che resterà in carica fino alla prossima assemblea dei soci che dovrà approvare la nomina o modificare la scelta degli amministratori.

## LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Tutti i consiglieri presenti e audio-collegati si dichiarano adeguatamente informati su questo argomento esprimendo dunque parere favorevole alla trattazione dello stesso.

Come Presidente del Consiglio di Amministrazione viene proposto il già vice presidente geom. Gianluca Affanni.

Come consigliere del Consiglio di Amministrazione viene proposto il geom. Mauro Arletti.

Vengono spiegate ampiamente le ragioni che stanno alla base di tale scelta.

Si apre un dibattito nel quale intervengono tutti i presenti al termine del quale all'unanimità, con la sola astensione dei diretti interessati, sentito il parere favorevole dei componenti presenti del Collegio Sindacale,

deliberano

1) di eleggere a Presidente del Consiglio d'Amministrazione il consigliere geom. AFFANNI GIANLUCA, nato a Parma il 23.10.60, cittadino italiano, residente a Parma in Via G.B. Chinelli n.17, C.F.: FFN GLC 60R23 G337L. Il consigliere Geom. Affanni Gianluca, presente, interpellato, dichiara di accettare seduta stante la carica a cui è stato eletto;

2) di nominare per cooptazione come consigliere il geom. Mauro Arletti nato a Modena il 21.08.60, residente a Modena in Via Vercelli n.82, cittadino italiano, C.F.: RLT MRA 60M21 F257Q; l'amministratore Mauro Arletti resterà in carica fino alla prossima assemblea dei soci che dovrà approvare la nomina o modificare la scelta degli amministratori.

Per quanto riguarda i poteri del Presidente Gianluca Affanni vengono confermati tutti i poteri già a lui attribuiti in qualità di vice presidente. con delibera n. 460 del 28/06/2012 che qui interamente si richiama.

I presenti concordano inoltre sull'opportunità di conferire al consigliere Gianluca Affanni apposita delega di poteri e uso della firma per effettuare prelevamenti dai conti bancari del consorzio, apporre firma di traenza sugli assegni e per girate di prelevamento, nel senso più ampio e lato; quindi al termine di approfondito dibattito, il consiglio d'amministrazione all'unanimità, con la sola astensione del diretto interessato,

ME CONSORZIO  
IMPRESORI EDILI  
SOCIETÀ COOP.  
VIA MALAVOLTI, 33  
41122 MODENA  
Geom. Giuseppe Vignoli

BA

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

delibera

di attribuire al sig.:

- consigliere Geom. GIANLUCA AFFANNI, Presidente del Consiglio d'Amministrazione, nato a Parma il 23.10.60, cittadino italiano, residente a Parma in Via G.B. Chinelli n.17;

i sottoelencati poteri e facoltà con firma singola e disgiunta:

- effettuare prelevamenti dai conti bancari del consorzio, apporre firma di trattenza sugli assegni e per girate di prelevamento, nel senso più ampio e lato;
- effettuare disposizioni di pagamento, mediante bonifici anche telematici, dai conti correnti della società nei limiti delle disponibilità degli stessi e degli affidamenti concessi, senza limite di importo; compresi i pagamenti di tasse, imposte e contributi previdenziali e assicurativi, oneri di urbanizzazione ed altri oneri assimilati da corrispondere a Enti pubblici.

Tali poteri sono conferiti con promessa di rato e valido sin da ora, senza necessità di ritornare in consiglio per la ratifica.

L'amministratore delegato Mauro Galavotti, scusandosi con i presenti, per ragioni di salute è costretto ad abbandonare la seduta alle ore 17.40.

OMISSIS

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE



Nessuno dei presenti ha più la parola e la seduta viene tolta quando sono le ore 19.30 avendo  
redatto seduta stante, riletto, approvato e sottoscritto nei modi e termini di statuto e legge il  
presente verbale.

IL PRESIDENTE DELLA RIUNIONE

Geom. GIANLUCA AFFANNI

Handwritten signature of Geom. Gianluca Affanni.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

DI. GUGLIELMO GUGLIELMI

Handwritten signature of Di. Guglielmo Guglielmi.

CME CONSORZIO  
IMPRESORI EDILI  
SOCIETA' COOPERATIVA  
MODENA  
Geom. Giuseppe Vignoli

A handwritten mark or signature at the bottom right of the page.

Repertorio n. 40198



### CERTIFICO

io sottoscritto dr. Aldo Barbati, notaio in Modena, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena, che la presente copia fotostatica è copia fedele di quanto leggasi alle pagine nn. 355, 356, 357, 359, 360, 361 e 379 del Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione della società

**"CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI società cooperativa"** con sede in Modena, Via Malavolti n.33, iscritta nel Registro delle Imprese di Modena con il numero di iscrizione e codice fiscale 00916510365.

Certifico altresì che le parti omesse non contrastano con quelle riportate. Detto libro, che si compone di 1000 pagine, risulta debitamente numerato, bollato e nelle forme di Legge regolarmente tenuto ed è stato vidimato dal Registro Imprese di Modena in data 20 giugno 2011.

Modena, nel mio studio in Via del Sagittario n. 5, il giorno quattordici febbraio duemilatreddici.


*Aldo Barbati*



Certifico io sottoscritto dottor Aldo Barbati, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena, con residenza in Modena, che la retroestesa copia, formata da ~~venticinqu~~ pagine, è conforme all'originale conservato ai miei atti e munito delle prescritte firme marginali, e viene rilasciata per gli usi di Legge.

Modena 25 FEBBRAIO 2013

*Aldo Barbati*



*MAN*



B



CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI Soc. Coop.  
Via Malavolti n.33 - 41122 MODENA  
Tel 059-25.25.03 - Fax 059-25.12.05  
[cmepi@cmeconsorzio.it](mailto:cmepi@cmeconsorzio.it)  
Sede di Parma Via Baganzola n. 29

Codice Attività Economica ATECO 412000  
Albo Società Cooperative A102908  
C.F. P.IVA 00916510365

SPETT.LE  
AGENZIA DEL DEMANIO  
DIREZIONE REGIONALE LAZIO  
VIA PIACENZA N. 3  
00184 ROMA

**GARA PER L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EX ART. 12, COMMA 5, D.L. 98/2011, SUGLI IMMOBILI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, COMPRESI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE REGIONALE LAZIO DELL'AGENZIA DEL DEMANIO : LOTTO 7 "LAVORI SOA III CLASSIFICA".**  
**CIG: 4843554334**

Il sottoscritto AFFANNI Geom. GIANLUCA nato a Parma il 23-10-1960 ivi residente in Via Chinelli Giovanni Battista n. 17 , C.F.: FFN GLC 60R23 G337L, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante del CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI, società cooperativa, con sede in 41122 Modena, Via Malavolti n.33, TEL. 059/252503 FAX 059/251205, Iscritta alla CCIAA n. 00916510365, Registro Ditte CCIAA di Modena n.194.860, C.F. e P.IVA.: 00916510365 , CODICE ATECO 412000, Mail: [ufficiogare@cmeconsorzio.it](mailto:ufficiogare@cmeconsorzio.it) PEC: [gare.cme@legalmail.it](mailto:gare.cme@legalmail.it)

CME CONSORZIO  
IMPRENDITORI EDILI  
società cooperativa  
Reg. Imp. n. 194860  
di Parma


### OFFRE

di eseguire i lavori indicati in oggetto con un RIBASSO unico percentuale del 33,00% (diconsi. TRENTATRE VIRGOLA ZERO ZERO) sul prezziario della Regione Lazio di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 412 del 06/08/2012.  
Parma, lì 28/03/2013

MA

In fede Affanni Gianluca

CME CONSORZIO  
IMPRENDITORI EDILI  
società cooperativa  
Reg. Imp. n. 194860  
di Parma  
Geom. Gianluca Affanni



AGENZIA DEL DEMANIO  
Direzione Regionale Lazio

C

ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE  
ORDINARIA E STRAORDINARIA, AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 5, D.L. N. 98/2011,  
COME CONVERTITO CON LEGGE N. 111/2011, SUGLI IMMOBILI IN USO ALLE  
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO DI CUI ALL'ART. 12, COMMA 2, LETTERE A) E B)  
DELL'ART. 12, D.L. N. 98/2011, COMPRESI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA  
DELLA DIREZIONE REGIONALE LAZIO, REGIONE LAZIO – LOTTO 7.

**-OPERE EDILI-**

CONSORZIO  
INTERREGIONALE  
Società Operativa  
Viale dell'Industria  
00144 Roma  
Gest. Giuseppe Vignoli



## INDICE

### CAPO I - CONDIZIONI GENERALI DELL'ACCORDO QUADRO

- Art. 1.1 - Premesse
- Art. 1.2 - Definizioni
- Art. 1.3 - Valore delle premesse e degli atti richiamati
- Art. 1.4 - Oggetto
- Art. 1.5 - Descrizione sommaria delle opere, categoria dei lavori e abilitazioni
- Art. 1.6 - Durata
- Art. 1.7 - Ammontare massimo stimato dell'Accordo Quadro
- Art. 1.8 - Normativa di riferimento
- Art. 1.9 - Ordine di prevalenza delle norme contrattuali
- Art. 1.10 - Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro




### CAPO II - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

- Art. 2.1 - Cauzione definitiva
- Art. 2.2 - Assicurazioni a carico dell'Appaltatore
- Art. 2.3 - Danni di forza maggiore, sinistri alle persone e danni alle proprietà
- Art. 2.4 - Penali
- Art. 2.5 - Subappalto
- Art. 2.6 - Divieto di cessione dell'Accordo Quadro. Cessione dei crediti derivanti dal contratto
- Art. 2.7 - Risoluzione dell'Accordo Quadro e clausola risolutiva espressa
- Art. 2.8 - Recesso dall'Accordo Quadro e dai contratti/appalti

### CAPO III - DISCIPLINA RELATIVA ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

- Art. 3.1 - Affidamento dei lavori. Numero minimo degli interventi
- Art. 3.2 - Modalità di affidamento dei lavori. Uso dell'applicativo informatico "Gestione Accordi Quadro"
- Art. 3.3 - Procedimento per l'attivazione dei cantieri
- Art. 3.4 - Programma di esecuzione dei lavori e cronoprogramma
- Art. 3.5 - Rapporti di lavoro impresa-assegnatario
- Art. 3.6 - Disciplina e buon ordine del cantiere
- Art. 3.7 - Condotta dei lavori
- Art. 3.8 - Disposizioni particolari relative all'esecuzione degli interventi
- Art. 3.9 - Termine di inizio e ultimazione dei lavori
- Art. 3.10 - Sospensioni, riprese dei lavori e proroghe
- Art. 3.11 - Lavoro festivo e notturno
- Art. 3.12 - Rilascio del certificato di regolare esecuzione lavori e/o collaudo

ONE CONSORZIO  
CONTRATTI EDILI  
Società Cooperativa  
Viale dell'Industria  
10090 Vignola  
Seom. Giuseppe Vignoli



### CAPO IV - DISCIPLINA ECONOMICA DELL'ACCORDO QUADRO

- Art. 4.1 - Prezzi contrattuali. Invariabilità del corrispettivo
- Art. 4.2 - Contabilità dei lavori
- Art. 4.3 - Pagamenti



Art. 4.4 – Liquidazione finale e saldo

Art. 4.5 – Ritenute di garanzia

Art. 4.6 – Norme specifiche in materia di verifica dei versamenti fiscali previdenziali e assicurativi

## **CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

Art. 5.1 – Applicazione del D.Lgs. n. 81/2008

Art. 5.2 – Responsabilità dell'Appaltatore in materia di sicurezza e opere provvisionali

## **CAPO VI - OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE**

Art. 6.1 – Obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore

Art. 6.2 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 6.3 - Oneri e obblighi ulteriori relativi all'esecuzione dei lavori



Art. 6.4 – Spese contrattuali e oneri fiscali

## **CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 7.1 – Trattamento dei dati personali

Art. 7.2 – Definizione del contenzioso e foro competente

Art. 7.3 – Disposizioni finali

  
  
CONSORZIO  
APPALTI EDILI  
Società Cooperativa  
a.r.l.  
Giuseppe Vignoli



**CAPO I**  
**CONDIZIONI GENERALI DELL'ACCORDO QUADRO**

**Art. 1.1 – Premessa**

Il presente Accordo Quadro disciplina le condizioni generali di affidamento agli operatori parti dell'AQ da parte del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna, dell'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Lazio, del Ministero per i beni e per le attività culturali e del Ministero della Difesa (di seguito anche "Stazioni Appaltanti") degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si renderanno necessari, a decorrere dalla sottoscrizione dell'Accordo, sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 12, comma 2, lettere a) e b), D.L. 98/2011, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Lazio, regione Lazio – Lotto 7, nonché le relative modalità di esecuzione.

Il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna e l'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Lazio procederanno all'affidamento dei contratti/appalti per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1 nei limiti delle decisioni di spesa che l'Agenzia del Demanio assumerà nell'arco del biennio 2013 - 2014 sulla base del Piano Generale degli interventi (di seguito anche "Piano Generale") di cui all'art. 12, comma 4, D.L. 98/2011.

Il Piano Generale potrà essere oggetto di revisione in corso d'anno, sentiti i Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in caso di variazioni incidenti sulle disponibilità economiche presenti sui fondi di pertinenza previsti dall'art. 12, comma 6, D.L. n 98/2011 ovvero nel caso di sopravvenute esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi inseriti nel Piano, ove non risultino già affidati ad uno degli operatori parti del presente Accordo Quadro.

Trattandosi di un documento meramente programmatico, la previsione di un intervento nell'ambito del Piano Generale non implica automaticamente alcun vincolo per la realizzazione e conseguentemente di affidamento agli operatori economici parti del presente Accordo Quadro.

I singoli contratti di appalto saranno affidati e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle specifiche contenute nella Documentazione Tecnica relativa al singolo intervento e/o lavoro. Detta documentazione in funzione del livello di complessità dell'intervento e/o lavoro potrà essere costituita dal Progetto Esecutivo o nei casi di semplice manutenzione dal semplice Computo Metrico corredato da una Relazione e da un Capitolato, come previsto dall'art. 105 D.P.R. 207/2010.

**Art. 1.2 – Definizioni**

- *Centrale di Committenza*: Direzione Regionale Lazio dell'Agenzia del Demanio, che sottoscrive l'Accordo Quadro con gli operatori economici individuati a seguito di una procedura aperta;

- *Amministrazioni utilizzatrici*: Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, come precisate all'art. 12, comma 2, let. a), D.L. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011, usuarie di beni su cui vertono gli interventi di cui al presente contratto Accordo Quadro;

- *Stazione Appaltante*: Amministrazioni che stipuleranno i singoli contratti/appalti, nell'ambito territoriale della Regione Lazio - Lotto 7 (Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Lazio, Ministero per i beni e per le attività culturali per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Lazio il Ministero della Difesa per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Lazio);

- *Appaltatore*: Operatore economico individuato all'esito di una procedura aperta contraddistinta dal CIG 4843506B95, esperita dall'Agenzia del Demanio, con il criterio del prezzo più basso, mediante ribasso sul prezzario della Regione Lazio per la selezione di 11 operatori economici con i quali stipulare l'Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011, sugli immobili in uso alle Amministrazioni utilizzatrici, compresi nel territorio di competenza dell'Agenzia, Direzione Regionale, Regione Lazio – Lotto 7;

*Lotto 7*: Lazio "lavori SOA III classifica" (interventi manutentivi da € 516.001 ad € 1.033.000);

- *Parti*: Centrale di committenza e singolo Appaltatore sottoscrittori dell'Accordo Quadro.

- *Contratto (ovvero Appalto)*: contratto di appalto che sarà sottoscritto dalla Stazione Appaltante e dall'Appaltatore per l'affidamento dei singoli interventi.


### **Art. 1.3 - Valore delle premesse e degli atti richiamati**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

### **Art. 1.4 – Oggetto**

L'Accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni utilizzatrici compresi nel territorio di competenza dell'Agenzia, regione Lazio – Lotto 7.

Sono compresi nell'appalto i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per realizzare ciascun intervento, attivato previa sottoscrizione di uno specifico contratto relativo al singolo intervento o lavoro, completamente compiuto secondo le prescrizioni di cui al presente Accordo Quadro nonché quelle che saranno indicate nella Documentazione Tecnica del singolo intervento o lavoro.



L'Accordo Quadro si estende automaticamente agli immobili che dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio dello Stato, a qualsiasi titolo, ed a quelli utilizzati in locazione passiva, successivamente alla sua stipula senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

L'Agenzia del Demanio ha la facoltà di escludere taluni interventi, ancorché previsti nel Piano Generale di cui all'art. 12, comma 4, D.L. 98/2011, trattandosi di un documento meramente programmatico che non implica alcun vincolo di realizzazione. Gli operatori parti dell'Accordo Quadro non potranno pertanto avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.


### **Art. 1.5 – Descrizione sommaria delle opere, categoria dei lavori e abilitazioni**

Gli interventi manutentivi commissionabili, comunque non di particolare complessità e finalizzati alla conservazione dello stato di efficienza degli immobili in uso alle Amministrazioni utilizzatrici, e quindi prevalentemente ad uso uffici, sono sostanzialmente e genericamente ascrivibili alle seguenti categorie: OG1; OG2; OG11, per la cui esecuzione è necessario il possesso della certificazione di cui al DM 37/2008.

Gli interventi e i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria interessano edifici e/o porzioni di essi, in uso alle Amministrazioni utilizzatrici e/o liberi con annesse le eventuali aree di pertinenza sia interne che esterne, e potranno riguardare sia opere edili che impiantistiche e strutturali e sono compresi nelle seguenti tipologie generali di opere:

1. INDAGINI DELLE STRUTTURE
2. SCAVI E REINTERRI
3. PALI E DIAFRAMMI
4. DEMOLIZIONI-RIMOZIONI-TRASPORTI
5. BONIFICHE
6. OPERE PROVVISORIE
7. CONGLOMERATI-ACCIAI-CASSEFORMI
8. SOLAI-SOTTOFONDI-VESPAI-MASSETTI
9. TETTI, MANTI DI COPERTURA E LATTONIERE
10. OPERE MURARIE
11. IMPERMEABILIZZAZIONI
12. OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA
13. INTONACI
14. CONTROSOFFITTI / PARETI DIVISORIE
15. PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
16. OPERE IN PIETRA DA TAGLIO
17. OPERE DA FALEGNAME E INFISSI IN PVC
18. OPERE IN FERRO E ALLUMINIO
19. FACCIATE CONTINUE E FACCIATE VENTILATE
20. OPERE IN VETRO E VETROCEMENTO
21. OPERE DA PITTORE
22. CONSOLIDAMENTI
23. LAVORI STRADALI E INFRASTRUTTURE
24. ACQUEDOTTI E FOGNATURE

CAE CONSORZIO  
INTERVENTO EDILI  
Società cooperativa  
a.r.l. di diritto  
Sede  
Geom. Giuseppe Vignoli

- 
25. SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E A VERDE
  26. IMPIANTI ELETTRICI
  27. IMPIANTI TELEVISIVI, CITOFONICI E SEGNALAZIONE
  28. IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI E TRASMISSIONI DATI
  29. GRUPPI STATICI E BATTERIE
  30. IMPIANTI DI PROTEZIONE
  31. EQUIPOTENZIALITA' ED IMPIANTI DI TERRA
  32. LAVORI E FORNITURE COMPLEMENTARI ALLE OPERE ELETTRICHE
  33. SISTEMI PER AUTOMAZIONE DI EDIFICI
  34. CABINE DI TRASFORMAZIONE
  35. GRUPPI ELETTOGENI
  36. APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE
  37. IMPIANTI TECNOLOGICI E SPECIALI
  38. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO
  39. OPERE IDRICO SANITARIE
  40. IMPIANTI ELEVATORI
  41. OPERE DI PREVENZIONE INCENDI
  42. TARIFFE E TRASPORTI PER CONTO TERZI E MOVIMENTAZIONE ARREDI

Detta individuazione è meramente indicativa e basata su una parametrizzazione con interventi manutentivi realizzati nell'ultimo anno.

#### **Art. 1.6 – Durata**

L'Accordo Quadro ha una durata di anni 2 (due) decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro, ovvero potrà avere una durata minore determinata dall'esaurimento del valore complessivo massimo stimato stabilito nel successivo art. 1.7.

Qualora nel periodo di cui al comma precedente, non sia affidato alcun intervento all'Appaltatore, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi a qualsiasi titolo.


L'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutti gli interventi commissionati dalla Stazione Appaltante prima della data di scadenza dell'Accordo Quadro, nel rispetto dei termini e delle condizioni stabilite nel singolo contratto attuativo.

#### **Art. 1.7 – Ammontare massimo dell'Accordo Quadro**

Ai sensi dell'art. 29, comma 13, D.Lgs. 163/2006, l'ammontare massimo degli interventi commissionabili in virtù del presente Accordo Quadro non potrà eccedere l'importo complessivo presuntivamente stimato pari a euro **14.350.000 IVA esclusa**.

I costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, saranno valutati e computati nel dettaglio per ogni singolo contratto/appalto, e comunque compresi già nell'importo massimo stimato.

L'ammontare massimo stimato di cui al precedente comma 1 è soggetto al regime fiscale dell'IVA che potrà essere applicata ad aliquote differenti in funzione del tipo di lavori eseguiti.





L'importo di cui al comma 1 deve intendersi pienamente remunerativo di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste occorrenti per consegnare i lavori completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e le caratteristiche tecniche che saranno previste nella Documentazione Tecnica relativa al singolo intervento che, in funzione del livello di complessità, potrà essere costituita dal Progetto Esecutivo o nei casi di semplice manutenzione dal Computo Metrico corredato da una Relazione e da un Capitolato.

Il corrispettivo sarà determinato a misura ai sensi dell'art. 53, comma 4, D.Lgs. 163/2006, e contabilizzati come previsto al successivo art. 4.2

### **Art. 1.8 – Normativa di riferimento**

L'Accordo Quadro e i rapporti contrattuali derivanti dalla sottoscrizione dello stesso sono regolati da:

- norme nazionali vigenti in materia di appalti di lavori, in particolare dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n.145, per quanto concerne gli articoli non abrogati dal D.P.R. 207/2010;
- D.Lgs. 81/2008;
- RR.DD. 2440/1923 e 827/1924;
- Art. 12, dal comma 2 al comma 10, D.L. n. 98/2011, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, e s.m.i.;
- Decreto 8 ottobre 2012;
- condizioni generali e particolari dei lavori riportate nel Capitolato Speciale e nell'Accordo Quadro e nelle prescrizioni di leggi e regolamenti generali in materia, attualmente in vigore in Italia o che vengano emanati durante l'esecuzione dei lavori, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel, Capitolato Speciale e nell'Accordo Quadro;
- norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate;

### **Art. 1.9 – Ordine di prevalenze delle norme contrattuali**

In sede esecutiva, in linea generale, vale la seguente gerarchia:

- a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
- b) contratto di appalto;
- c) Capitolato Speciale di Appalto;
- d) elaborati del progetto esecutivo.

In caso di discordanza tra i vari elaborati allegati a ciascun contratto vale la soluzione più pertinente alle finalità per le quali l'intervento o il lavoro è stato commissionato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva e relative norme UNI.

In caso di antinomia di norme del Capitolato Speciale, ovvero apparentemente incompatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme speciali ovvero quelle che

fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con la Documentazione Tecnica di progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

### **Art. 1.10 – Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro**

Fanno parte del presente Accordo Quadro e sono materialmente allegati allo stesso i seguenti elaborati:

- offerta economica;

Oltre ai suddetti atti fanno parte integrante dell'Accordo Quadro – anche se materialmente non allegati allo stesso:

- il Capitolato Generale di Appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145. (per la parte non abrogata dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.);
- il prezzario della Regione Lazio di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 412 del 06/08/2012;

## **CAPO II**

### **DISCIPLINA AMMINISTRATIVA**

#### **Art. 2.1 - Cauzione definitiva**

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art 123 del D.P.R. 207/2010, l'Appaltatore deve produrre una cauzione definitiva, determinata secondo quanto previsto dal citato art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al momento della sottoscrizione del singolo contratto attuativo.

La cauzione definitiva dovrà costituirsi mediante fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa, che deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

La Stazione Appaltante può valersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.



La Stazione Appaltante può inoltre valersi della garanzia fideiussoria per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni o dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La garanzia fideiussoria dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 D.Lgs. 163/2006 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto all'operatore economico che segue in graduatoria.

### **Art. 2.2 – Assicurazioni a carico dell'Appaltatore**

Ai sensi dell'art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 l'Appaltatore è obbligato contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvi quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. La polizza deve inoltre assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o regolare esecuzione. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative deve essere riferita al massimo importo appaltabile a ciascun Appaltatore.

Salvo il disposto dell'art. 1669 del codice civile e le eventuali prescrizioni presenti nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Speciale di Appalto per particolari lavori, la copertura delle garanzie di cui al comma 1 decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultanti dal relativo certificato, per vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati. Le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

Per lo stesso periodo di validità della polizza di cui al comma precedente l'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestano negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di monitoraggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura di materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitori. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006, le stesse garanzie prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Alla data di cessazione della polizza, la stessa è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

### **Art. 2.3 – Danni di forza maggiore, sinistri alle persone e danni alla proprietà**

Nell'esecuzione dei lavori sono a totale carico dell'Appaltatore tutte le provvidenze, le misure e le opere provvisorie necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della sicurezza del personale dell'impresa e degli eventuali subappaltatori e/o subaffidatari oltre alle persone presenti a qualsiasi titolo nelle aree di lavoro.

Sono altresì a totale carico dell'appaltatore le opere provvisorie necessarie alla tutela dei beni sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi, tecnici finalizzati all'esecuzione delle opere provvisorie.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore sono disciplinati dall'art. 166 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Il compenso per danni delle opere è limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni, computato in base alle condizioni e ai prezzi contrattuali, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore. Tali lavori sono computati nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e quindi accreditati all'esecutore del contratto nei successivi stati di avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al netto del ribasso d'asta.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Rimangono altresì a carico dell'esecutore del contratto i danni di forza maggiore arrecati a tutte le opere provvisorie, cioè alle opere che si rende necessario apprestare per eseguire i lavori appaltati.

L'Impresa è comunque obbligata ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare i predetti danni.

I danni che dovessero derivare alle opere, oggetto di appalto, a causa della loro arbitraria esecuzione, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali danni consequenziali derivanti alla Stazione Appaltante.

#### **Art. 2.4 – Penali**

L'Appaltatore dovrà eseguire i lavori nel rispetto dei tempi stabiliti e nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al successivo articolo 3.9 sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del relativo importo stabilito, determinata a norma di quanto disposto dall'art. 145 del D.P.R. 207/2011.

Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell'ordinativo, oppure sia prevista l'esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l'applicazione della penale sull'ammontare dell'importo del contratto.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell'esecuzione del singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento oltre alla risoluzione del singolo contratto/appalto da parte della Stazione appaltante si procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro stesso.

L'Accordo Quadro si intenderà altresì risolto di diritto qualora nel corso dell'esecuzione di distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del valore dell'Accordo Quadro.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro rimane a carico dell'Appaltatore l'onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell'Accordo Quadro ed in corso di esecuzione.

L'applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si ,  
risolvano in una non corretta gestione dei lavori.

L'eventuale ritardo nell'inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione del cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per l'incompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non dà diritto all'Appaltatore ad alcun risarcimento, proroga o sospensione.

#### **Art. 2.5 – Subappalto**

L'eventuale affidamento in subappalto, per il singolo intervento, di parte dei lavori – qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto – è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 118 e 37 comma 11, del Dlgs 163/2006 e nel rispetto dei presupposti e degli adempimenti di legge in materia.

L'aggiudicatario deve richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione Appaltante, unitamente al deposito del contratto di subappalto, della documentazione attestante il

possesto del subappaltatore dei requisiti di ordine generale, di ordine professionale e di qualificazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dei lavori.

La Stazione Appaltante provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, salva proroga concessa una sola volta. Trascorso detto termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

In caso di mancata presentazione in sede di gara della dichiarazione di volersi avvalere del subappalto, la Stazione Appaltante non concederà nessuna autorizzazione. L'affidamento di opere in subappalto in assenza della necessaria autorizzazione da parte della Stazione Appaltante comporta le sanzioni penali previste dalla Legge 246/1995.

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto ai subappaltatori, pertanto è fatto obbligo all'esecutore del contratto di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti di questi, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Le opere affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriori sub-affidamenti.

L'Appaltatore resta l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questa da qualsivoglia eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento di danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.

L'Appaltatore assume in proprio, tenendo indenne la Stazione Appaltante, ogni obbligazione connessa all'esecuzione delle prestazioni dei subappaltatori e degli eventuali sub-contratti.

Al fine di consentire il corretto svolgimento della procedura prevista dall'art. 118, comma 3 D.Lgs. 163/2006 i contratti di subappalto dovranno indicare termini di pagamento non superiori a quelli previsti per il contratto di appalto e compatibili con i termini di liquidazione degli acconti di cui agli artt. 143 e 144 D.P.R. 207/2010.

#### **Art. 2.6 – Divieto di cessione dell'Accordo Quadro. Cessione dei crediti derivanti dal contratto**

È vietata la cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro e dei contratti da esso derivati sotto qualsiasi forma.

È ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto/appalto ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 117 del D.lgs 163/2006 e della Legge 52/1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento.

Ai sensi dell'art. 117, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 rimane impregiudicata la facoltà della Stazione Appaltante di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificare al

cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica di cessione presentata.

### **Art. 2.7 – Risoluzione dell'Accordo Quadro e clausola risolutiva espressa**

La Centrale di Committenza può chiedere la risoluzione dell'Accordo Quadro prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 135 e 136 del D. Lgs. 163/2006.

L'Accordo Quadro dovrà, inoltre, intendersi risolto "*ipso iure*", previa dichiarazione notificata dalla Centrale di Committenza all'Impresa, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a 10 (dieci giorni) decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi, salva diversa indicazione contenuta nel singolo contratto/appalto;
- b) quando l'Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per tre volte consecutive l'esecuzione degli interventi proposti dalla Stazione Appaltante compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Lazio, regione Lazio;
- c) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della impresa delle norme sul subappalto;
- d) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni o della normativa sui piani di sicurezza di cui all'articolo 131 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163;
- e) quando sia intervenuta la cessazione dell'Impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento;
- f) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro senza il preventivo consenso della Centrale di Committenza;
- g) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente della impresa;
- h) per gravi e reiterate negligenze nell'esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione dell'Accordo Quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine della Stazione Appaltante;
- i) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;
- l) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- l) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dell'articolo 113 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163;
- m) qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell'esecuzione del singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento;
- m) qualora, nel corso dell'esecuzione dei singoli lavori oggetto dell'Accordo quadro, l'impresa cumuli penali per un importo complessivo pari al 10% del valore totale dell'Accordo Quadro medesimo;

n) nell'ipotesi in cui non assuma tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro, resta a carico dell'Appaltatore l'onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell'Accordo Quadro ed in corso di esecuzione alla data in cui è dichiarata la risoluzione.

### **Art. 2.8 – Recesso dall'Accordo Quadro e dai contratti/appalti**

La Centrale di Committenza ha il diritto di recedere in qualunque tempo dall'Accordo Quadro con ciascun Appaltatore previo il pagamento dei lavori realizzati in esecuzione di tutti i contratti/appalti stipulati in forza dell'Accordo Quadro e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite calcolato sulla differenza tra i quattro quinti dell'importo stimato a misura sulle singole voci del Prezziario della Regione Lazio di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 412 del 06/08/2012, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di eseguire gli interventi commissionati dalle singole Stazioni Appaltanti per effetto di contratti/appalti già sottoscritti.

La Stazione Appaltante in conformità a quanto disposto dall'articolo 134 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal singolo contratto/appalto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra i quattro quinti dell'importo stimato a misura sulle singole voci del Prezziario della Regione Lazio di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 412 del 06/08/2012, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Decorso il termine di 20 (venti) giorni dalla formale comunicazione di esercizio del diritto di recesso, la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. I materiali esistenti in cantiere, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante, sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.

La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso corrisponderà all'impresa, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzati nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.


L'impresa deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.

Nel caso in cui, all'esito delle verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 38, comma 1, risulti che la ditta aggiudicataria non sia in possesso dei requisiti prescritti, il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c.



### CAPO III

## DISCIPLINA RELATIVA ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI



### Art. 3.1 – Affidamento dei lavori. Numero minimo di interventi

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro l'Appaltatore si impegna a sottoscrivere i contratti relativi ai singoli interventi (contratto/appalto) al ribasso offerto sul prezziario della Regione Lazio. Qualora l'intervento comprendesse delle voci di prezzo non contemplate nel prezziario si farà riferimento al prezziario di una delle regioni limitrofe e verrà stabilito in esito ad un verbale di concordamento ex art.163 del D.P.R. 207/2010.

Il contratto di appalto relativo ai singoli interventi deve essere redatto in forma scritta. E' demandata alla Stazione Appaltante la scelta di stipulare l'atto in forma pubblico-amministrativa.

Le Stazioni Appaltanti procederanno all'affidamento dei singoli contratti/appalti agli aggiudicatari di ciascun lotto a cominciare dal primo classificato nella graduatoria interessata dall'intervento



Per ciascun lotto non è previsto un numero minimo né massimo di interventi affidabili. Tuttavia, al fine di garantire una rotazione tra le imprese parti del presente Accordo Quadro, è previsto un importo massimo affidabile al medesimo operatore, raggiunto il quale la Stazione Appaltante interpellerà per i seguenti affidamenti la successiva impresa che ha offerto il ribasso più conveniente. Si precisa che nei singoli interventi, indipendentemente dall'importo massimo affidabile previsto per il lotto 7, si dovrà tener conto, in relazione a ciascuna categoria, della classifica richiesta.

Qualora il primo incarico affidato da una Stazione Appaltante sia di valore superiore all'importo massimo previsto si procederà comunque con l'affidamento salvo poi non considerare l'impresa assegnataria per i successivi interventi.

L'impresa con cui sono già stati contrattualizzati precedenti appalti potrà essere interpellata anche per un nuovo affidamento che superi di non più del 10% (dieci per cento) il valore residuo affidabile.

COSECOOP  
Società Cooperativa  
a r.l.  
Sede in Roma, Via  
M. Perugina, 100  
00187 Roma  
Tel. 06/498101  
Fax 06/498102  
E-mail: info@cosecoop.it  
Geom. Giuseppe Vignoli

Qualora non sia stata raggiunta la soglia massima e l'impresa interpellata rifiuti un successivo affidamento perché impegnata nell'esecuzione di interventi già affidati in virtù dell'Accordo Quadro, verrà interpellata la successiva impresa che ha offerto il ribasso più conveniente, salvo poi riconsiderare l'operatore che ha rifiutato di assumere l'intervento per i successivi affidamenti, fino alla concorrenza della soglia massima indicata. In particolare, la soglia di importo rispetto al Lotto 7 è pari ad euro 1.033.000 (unmillionetrentatremila).

Nel caso in cui tutti gli operatori parti dell'Accordo Quadro siano stati affidatari di interventi per un importo complessivo pari alla soglia massima di cui al precedente comma, la rotazione riprenderà a partire dal concorrente primo classificato nella graduatoria interessata dall'intervento.

Qualora l'Agenzia non addivenisse alla stipula di specifici Accordi Quadro per la realizzazione di interventi per i quali è necessario il Nulla Osta Sicurezza, potrà affidare gli interventi in questione agli operatori parti dell'Accordo Quadro in possesso di detta certificazione. A tal fine, ciascun operatore dovrà dichiarare, contestualmente alla stipula dell'Accordo Quadro, di esserne in possesso ovvero comunicare, in una fase successiva, di esserne venuto in possesso.

Il Responsabile del Procedimento della singola Stazione Appaltante darà comunicazione all'Appaltatore della necessità di realizzare il singolo intervento e si attiverà tempestivamente per accertarne la regolarità contributiva. A partire da detta comunicazione, ai fini dell'accettazione dell'incarico, l'Appaltatore avrà a disposizione 20 (venti) giorni per prendere visione della relativa Documentazione Tecnica, verificandone la completezza, e dello stato dei luoghi, alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dei Lavori valutando tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali e della mano d'opera oltre ai noli e trasporti.

Qualora l'Appaltatore comunichi, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante di voler accettare l'incarico, il contratto/appalto verrà sottoscritto entro 40 (quaranta) giorni da detta comunicazione. Successivamente all'accettazione dei lavori l'Appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di elementi non valutati.

Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente Accordo Quadro ovvero dal Capitolato Speciale d'Appalto).

Qualora l'Appaltatore presa visione della Documentazione Tecnica e dei luoghi comunichi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla Stazione Appaltante di non voler sottoscrivere il contratto/appalto, verrà interpellata l'impresa parte dell'Accordo Quadro che ha offerto il ribasso a seguire più conveniente dandone comunicazione alla Centrale di Committenza.

Nei casi di cui al comma 2, lettera b) dell'art. 2.7, qualora l'Appaltatore rifiuti per tre volte consecutive l'esecuzione degli interventi proposti, l'Accordo Quadro si intenderà risolto di diritto a meno che il rifiuto sia motivato in ragione del contemporaneo espletamento di altri interventi affidati in virtù dell'Accordo Quadro stesso compresi nel territorio di competenza della direzione regionale Lazio, regione Lazio – lotto 7.

Qualora, invece, l'intervento non venisse accettato ovvero il contratto non venisse stipulato entro i termini previsti dal presente articolo, verrà interpellata l'impresa parte dell'Accordo Quadro che ha offerto il ribasso a seguire più conveniente, salvo il caso in cui la Stazione Appaltante non conceda una proroga di 30 (trenta) giorni per la stipula del contratto/appalto accettato qualora sussistano obiettive e fondate ragioni di fatto e/o di diritto tali da giustificare la proroga stessa. Tale proroga potrà essere concessa soltanto una volta.

L'Agenzia del Demanio si riserva la facoltà di escludere taluni interventi, ancorché previsti nel Piano Generale, trattandosi quest'ultimo di un documento meramente programmatico che non implica alcun vincolo di realizzazione. Gli Appaltatori del presente Accordo Quadro, pertanto, non potranno avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

La Centrale di Committenza si avvale della facoltà prevista dall'art. 140 D.Lgs. 163/2006 e, pertanto, potrà interpellare progressivamente gli operatori che hanno partecipato alla procedura di gara, classificati nella relativa graduatoria a seguire rispetto a quelli parte del presente Accordo Quadro.

L'Agenzia potrà in ogni caso avvalersi degli operatori economici parti del presente Accordo Quadro anche per l'esecuzione di interventi finanziati con fondi diversi da quelli di cui all'art. 12, comma 6, D.L. n. 98/2011, come convertito con Legge n. 111/2011, ove previsto in specifiche disposizioni normative.

### **Art. 3.2 – Modalità di affidamento dei lavori. Uso dell'applicativo informatico "Gestione Accordi Quadro"**

I singoli contratti di appalto saranno affidati conformemente a quanto prescritto nel presente Accordo Quadro, segnatamente dall'articolo precedente, nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel disciplinare di gara nonché nella Guida relativa all'utilizzo dell'applicativo informatico denominato "Gestione Accordi Quadro".

L'applicativo di cui al comma precedente, in particolare, consente alla Stazione Appaltante la gestione informatizzata dell'Accordo Quadro nonché la gestione e la rotazione in tempo reale delle imprese che stipulano il presente Accordo Quadro in conformità a quanto previsto dal precedente art. 3.1.

La Stazione Appaltante, pertanto, si impegna a rispettare le obbligazioni previste dalla Guida di cui al comma 1 e dal relativo applicativo informatico. In caso di violazione delle regole prescritte nella richiamata Guida, ovvero di mancato utilizzo dell'applicativo informatico, l'affidamento dei lavori non si ritiene valido né efficace.

### **Art. 3.3 - Procedimento per l'attivazione dei cantieri**

Gli interventi ed i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria saranno affidati dalla Stazione Appaltante tramite contratto specifico con riferimento alla Documentazione Tecnica.

L'impresa selezionata in ragione del miglior ribasso offerto, designa un referente tecnico al quale il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dei Lavori potranno fare riferimento per qualsiasi necessità. Il referente tecnico dell'impresa dovrà presentarsi presso gli uffici della Stazione Appaltante al fine di concordare le procedure preliminari volte ad avviare l'esecuzione delle opere.

### **Art. 3.4 – Programma di esecuzione dei lavori e cronoprogramma**

Ogni specifico contratto verrà stipulato sulla base della Documentazione Tecnica o di un Progetto esecutivo approvati dalla Stazione Appaltante, comprensivi di tutti gli elementi e/o autorizzazioni necessari alla immediata cantierabilità, redatto in aderenza alla complessità degli interventi da effettuare.

La Stazione Appaltante, per ogni singolo contratto, nominerà un Responsabile Unico del Procedimento, un Direttore dei Lavori e, un Coordinatore per la Sicurezza, e in base alla complessità del progetto un eventuale organo di collaudo.

L'Appaltatore, sottoscritto il contratto, redigerà nel rispetto delle previsioni progettuali il proprio cronoprogramma di dettaglio, al fine di consentire, in accordo con le Amministrazioni utilizzatrici, la corretta organizzazione dei lavori riducendo il più possibile le interferenze con lo svolgimento delle attività correnti.

### **Art. 3.5 – Rapporti di lavoro impresa-assegnatario**

All'Appaltatore è fatto divieto assoluto di tenere rapporti di lavoro extracontrattuali con l'assegnatario degli spazi fino alla data del collaudo finale. L'inosservanza di tale divieto comporta l'immediata risoluzione del contratto.

Sono fatte salve le richieste in corso d'opera avanzate dall'assegnatario alla Stazione Appaltante e dalla stessa approvate ed inserite nei lavori in corso d'opera che saranno contabilizzate a parte; tali spese potranno essere riconosciute dalla Stazione Appaltante e costituire, così, una variante ai lavori, oppure potranno non essere riconosciute e in questo caso saranno svolte senza apportare modifiche al cronoprogramma concordato e saranno contabilizzate a parte a cura dell'assegnatario.

### **Art. 3.6 – Disciplina e buon ordine dei cantieri**

L'Appaltatore dovrà costantemente presenziare i lavori personalmente o mediante un suo Rappresentante, e la responsabilità di quanto accade nell'area di cantiere è sempre e comunque riconducibile all'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni che siano comunque causati dai suoi agenti e dal personale, e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

L'Appaltatore dovrà provvedere a sue cure e spese alla sorveglianza del cantiere, a curare i lavori ad esso affidati e a far sì che non vengano manomessi. Pertanto, saranno a suo carico i rifacimenti e i relativi indennizzi, sempre che le manomissioni o sottrazioni non risultino in modo chiaro avvenute per fatto imputabile a terzi.

L'Appaltatore provvede affinché l'accesso al cantiere sia vietato a tutte le persone non addette ai lavori e non ammessi dalla Direzione lavori.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di richiedere l'immediato allontanamento dei tecnici ritenuti non idonei o scorretti e di sostituirli con altri professionalmente più adatti.



### **Art. 3.7 – Condotta dei lavori**

L'esecuzione è sempre effettuata secondo le regole dell'arte e con riferimento alle relative norme UNI. L'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi, e dovrà adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose relative ai fabbricati ed ai locali nei quali sono previsti i lavori di cui al presente Accordo Quadro. In particolare, quando l'oggetto dei lavori è relativo:

- a) ad interventi all'esterno dei fabbricati, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni a cose o persone;
- b) ad interventi all'interno dei locali, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni alle persone o cose, ed eseguire gli stessi organizzandosi opportunamente e procurando i minori disagi possibili al personale delle Amministrazioni, al pubblico se presente ed in genere a tutti coloro che possono frequentare a vario titolo i locali oggetto dei lavori, coordinandosi con il RSSPP, ottemperando alle prescrizioni del DUVRI/del PSC (del POS e dell'eventuale piano sostitutivo).



### **Art. 3.8 – Disposizioni particolari relative all'esecuzione degli interventi**


In considerazione dell'attività svolta dalle Amministrazioni utilizzatrici i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della destinazione d'uso degli immobili oggetto degli interventi. Quindi, durante i lavori l'Appaltatore comunque dovrà:

- prevedere particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività istituzionali;
- mantenere liberi gli accessi agli immobili o alle porzioni degli stessi in uso alle Amministrazioni utilizzatrici, tramite passaggi preferenziali atti ad evitare commistioni tra il personale dell'impresa appaltatrice e il personale delle Amministrazioni utilizzatrici e/o il pubblico.

È vietato all'Appaltatore, salva autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, di depositare materiale o attrezzature nei fabbricati in quantità superiore al necessario.

Ad opera compiuta, i materiali eccedenti verranno immediatamente sgombrati dal fabbricato a cura dell'Appaltatore.

L'Amministrazione resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilità per danni, avarie o perdite dei materiali depositati, la cui cura spetta unicamente all'Appaltatore.



CAPIE CO SCORZ  
PRENDI TORI EDI  
Scuola Operativa  
Benedetto Vignoli  
Sevini Giuseppe Vignoli

### **Art. 3.9 – Termine di inizio ed ultimazione dei lavori**

Nel periodo di operatività del presente Accordo Quadro, per ogni singolo intervento o lavoro verranno individuati, in base alla Documentazione Tecnica di progetto le tempistiche per lo svolgimento dei lavori.

Subito dopo l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore ne darà comunicazione scritta al Direttore dei Lavori che procederà al più presto, e comunque non oltre un mese dalla data di comunicazione, alla visita di constatazione dell'ultimazione delle opere.

In caso di risultato favorevole sarà redatto il relativo certificato di ultimazione dei lavori dalla data dalla quale si intenderà avvenuta la consegna dell'opera, salva contraria dichiarazione e salva la consegna delle certificazioni degli impianti.

Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione, l'impresa è tenuta ad eliminarli a proprie spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatto salvo il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e l'applicazione della penale prevista dall'art. 2.4 del presente Accordo Quadro e dall'articolo 9 del Capitolato Speciale d'Appalto, in caso di ritardo. In tal caso il certificato di ultimazione dei lavori avrà effetto dal giorno in cui si constaterà che l'Appaltatore ha regolarmente eseguito il lavoro.

### **Art. 3.10 – Sospensioni, riprese dei lavori e proroghe**

I casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni dei lavori e i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti sono disciplinati dagli articoli 158, 159, 160 del D.P.R. 207/2011.

La sospensione dei lavori permane il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

Nel caso l'Appaltatore sospenda i lavori e le prestazioni arbitrariamente e non li esegua entro il termine assegnatogli, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di fare eseguire detti lavori da altra impresa con oneri a carico dello stesso Appaltatore.

### **Art. 3.11 – Lavoro festivo e notturno**

Non si potranno eseguire lavori nei giorni riconosciuti festivi, né durante la notte, se non dietro specifico ordine scritto della Direzione dei Lavori, e sotto le condizioni previste dall'art. 27 del Capitolato Generale (D.M. n. 145 del 19/04/2000). Tali eventuali lavori verranno compensati sulla base dell'Elenco dei Prezzi allegato al contratto.

### **Art. 3.12 – Rilascio del certificato di regolare esecuzione lavori e/o collaudo**

Il certificato di regolare esecuzione e/o collaudo verrà redatto in conformità ai dettami di cui alla parte II, titolo X del D.P.R. n. 207/2010.

## **CAPO IV**

## **DISCIPLINA ECONOMICA DELL'ACCORDO QUADRO**

### **Art. 4.1 – Prezzi contrattuali. Invariabilità del corrispettivo**

Il corrispettivo sarà stabilito applicando il ribasso offerto in sede di Accordo Quadro alle voci del computo metrico estimativo di progetto, quantificate sulla base del prezzario di riferimento indicato nel Disciplinare di Gara. Gli eventuali nuovi prezzi saranno desunti da prezzari ufficiali di regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi elaborate dal progettista cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta in sede di Accordo Quadro.



Si specifica che nei prezzi unitari inclusi nel Prezzario di riferimento regionale e negli Elenchi prezzi di ogni singolo contratto/appalto, ivi incluse eventuali analisi prezzi, si intende compresa e compensata ogni opera, materia e spesa principale ed accessoria, provvisoria od effettiva che direttamente od indirettamente concorra all'esecuzione ed al compimento del lavoro, cui il prezzo si riferisce, sotto le condizioni stabilite dal contratto.

Non è consentita, ai fini del presente Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi, la revisione dei prezzi e non si applica l'art. 1664, comma 1 del Codice civile. Pertanto, i corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili e non saranno in alcun modo soggetti a revisione prezzi, né a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi per tutta la durata dell'Accordo Quadro. In deroga, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'art. 133, commi 4,5,6 e 7 del D.Lgs. 163/2006.

Il corrispettivo sarà determinato a misura ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, e contabilizzato come previsto al successivo art. 4.2.




#### **Art. 4.2 – Contabilità dei lavori**

La contabilità dei lavori a misura è eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'esecutore del contratto rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o i brogliacci suddetti.

Per eventuali categorie di lavori da contabilizzare in economia, non si dà luogo a una valutazione a misura, ma si procede secondo le speciali disposizioni dettate dall'art. 179 del D.P.R. 207/2010.

Nel caso siano presenti categorie di lavoro valutate nell'elenco prezzi a corpo, la contabilizzazione sarà eseguita applicando quote percentuali progressive sul prezzo esposto in elenco, al netto del ribasso d'asta, in rapporto al lavoro eseguito. Le quote percentuali delle lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei Lavori, il quale può controllarne l'attendibilità anche attraverso un riscontro con il computo metrico, che, in ogni caso, non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti.



REPUBBLICA ITALIANA  
MINISTERO DELL'INTERIORE  
DIREZIONE REGIONALE  
DEI LAVORI PUBBLICI  
REGIONE CALABRIA  
Sezione Provinciale  
Cosenza  
Geom. Giuseppe Vignoli

#### **Art. 4.3 – Pagamenti**

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.L. 28.03.1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla Legge 28.05.1997 n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione del prezzo di aggiudicazione.

All'Appaltatore in base ai dati risultanti dai documenti contabili saranno erogati dei pagamenti in acconto, mediante emissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL), compresa l'incidenza dei relativi oneri di sicurezza, al netto sia della ritenuta dello 0,50% prescritta dall'art. 7, comma 2 del D.M. 145 del 2000 sia delle rate di acconto precedenti.

Il termine di emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, da parte del RUP non può superare i 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dei relativi SAL.

La Stazione Appaltante dispone il pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della fattura che può essere emessa dall'appaltatore a seguito dell'emissione del certificato di pagamento. Le specifiche modalità di pagamento saranno determinate per ogni singolo contratto in ragione dell'articolazione e complessità dell'intervento.

#### **Art. 4.4 – Liquidazione finale e saldo**

Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto dovrà essere compilato dal Direttore dei Lavori, insieme alla sua specifica relazione entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e/o collaudo e sarà trasmesso al Responsabile del procedimento che dovrà invitare l'Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Stabilita la liquidazione finale delle opere, trascorso il termine di garanzia e approvata la determina di regolare esecuzione, si effettuerà il pagamento del residuo credito spettante all'Appaltatore e dello svincolo del deposito cauzionale.

#### **Art. 4.5 – Ritenute di garanzia**

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010, a garanzia dell'osservanza, da parte dell'Appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovrà essere operata, sull'importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,5 per cento.

Tale importo verrà liquidato, previa verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, in sede di liquidazione del conto finale relativo ad ogni singolo contratto, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ovvero il rilascio del certificato di regolare esecuzione.

#### **Art. 4.6 – Norme specifiche in materia di verifica dei versamenti fiscali previdenziali e assicurativi**

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs n.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., devono essere rispettati i seguenti obblighi:

a) obbligo dell'appaltatore di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e



normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori la stazione appaltante verifica, anche durante l'esecuzione, il rispetto da parte dell'Appaltatore degli obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili;

b) obbligo dell'appaltatore di rispondere della osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori ad essi affidati;

c) obbligo di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, all'acquisizione - da parte della Stazione Appaltante - del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva.

Ai fini della semplificazione delle procedure, ai sensi delle vigenti norme ed in particolare dell'art. 31, D.L. 69/2013 (convertito dalla L. 98/2013), la regolarità contributiva è attestata mediante il "documento unico di regolarità contributiva" denominato DURC. Tale documento certifica, in occasione della sottoscrizione di ciascun contratto attuativo, del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e del pagamento del saldo finale, ed in ogni altra situazione in cui debba essere accertata la regolarità contributiva, l'adempimento da parte degli operatori economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, quando dovuti, all'INPS, all'INAIL o alle casse edili.

Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'impresa è tenuta a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.

Ai sensi dell'art. 35, comma 28, del D.Lgs. 223/2006, coordinato con la Legge di conversione 4 agosto 2006 n. 248, l'Appaltatore inoltre è tenuto a rispondere in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

## **CAPO V**

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

#### **Art. 5.1 – Applicazione del D.Lgs. 81/2008**

I lavori appaltati e regolati da singoli contratti possono prevedere o meno la redazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC).

Nel caso in cui si dovesse procedere alla redazione del Piano di cui al comma 1, prima della consegna dei lavori l'Appaltatore deve redigere e consegnare al Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione e al Responsabile dei lavori (nello specifico coincidente con il Responsabile Unico del Procedimento) un piano sostitutivo di sicurezza, ovvero un piano operativo di sicurezza, redatto in aderenza al PSC, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori che intenderà svolgere in proprio, ovvero subappaltare, da considerare come piano di dettaglio del PSC.

L'Appaltatore non potrà richiedere compensi aggiuntivi in relazione all'applicazione delle disposizioni e delle procedure in materia di sicurezza del cantiere previste dal presente Accordo Quadro, dall'eventuale PSC e dalla normativa vigente.

Nel caso in cui le lavorazioni non richiedano la predisposizione di un PSC, l'Appaltatore dovrà comunque predisporre il piano operativo di sicurezza e trasmetterlo alla Direzione dei Lavori, che in questo caso avrà l'abilitazione di cui al D.Lgs 81/08.

Le eventuali violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di sicurezza, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono motivo di risoluzione del contratto.

#### **Art. 5.2 – Responsabilità dell'Appaltatore in materia di sicurezza e opere provvisionali**

L'Appaltatore è responsabile del rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e coordinamento anche nei confronti delle imprese mandanti e subappaltatrici.

L'Appaltatore è responsabile della raccolta e della valutazione preliminare dei Piani Operativi di Sicurezza delle imprese subappaltatrici intervenute presso il cantiere.

In caso di associazione temporanea di impresa o di consorzio l'impresa mandataria è responsabile della raccolta e della valutazione dei documenti relativi ai contratti collettivi di lavoro e di quelli attestanti la regolarità contributiva assicurativa e previdenziale e del coordinamento del cantiere.

L'eventuale sospensione dei lavori, a causa di gravi inadempienze in materia di sicurezza, non dà luogo ad alcun diritto a indennizzi o proroghe dei termini contrattuali.

Nell'esecuzione dei lavori sono a carico dell'Appaltatore tutte le opere provvisionali necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della sicurezza del personale dell'impresa e degli eventuali subappaltatori e/o subaffidatari oltre alle persone presenti a qualsiasi titolo nelle aree di lavoro.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore le opere provvisionali necessarie alla tutela dei beni sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi, tecnici finalizzati all'esecuzione delle opere provvisionali.

### **CAPO VI**

#### **OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE**

##### **Art. 6.1 – Obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore**

Oltre agli oneri del Capitolato Generale e del Capitolato Speciale, nonché in aggiunta a quanto già specificato nei precedenti articoli sono a carico dell'Appaltatore, in relazione ai

singoli contratti/appalti, gli ulteriori oneri ed obblighi di seguito riportati, di cui l'Appaltatore dovrà tener conto in sede di affidamento dell'incarico ai sensi del precedente art. 3.1:

- a) la corretta esecuzione delle indicazioni della documentazione tecnica e delle indicazioni del Direttore dei Lavori;
- b) la preventiva verifica della documentazione tecnica al fine di poter tempestivamente segnalare alla Direzione Lavori eventuali imprecisioni al fine di chiedere chiarimenti;
- c) fornire ai subappaltatori e alle imprese mandanti la Documentazione Tecnica e ogni altro documento necessario per l'esecuzione delle opere o per il coordinamento della sicurezza;
- d) l'impegno a non accettare incarichi inferiori a euro 5.000 (cinquemila). In quest'ultimo caso, l'eventuale contratto/appalto per l'esecuzione di interventi inferiori all'importo di euro 5.000 deve intendersi risolto *ipso iure*, né l'Appaltatore potrà avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

L'Appaltatore è tenuto inoltre all'adempimento degli specifici obblighi contrattuali riportati nei successivi articoli 6.2, 6.3 e 6.4.

### **Art. 6.2 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella dichiarazione predisposta da ciascuna Stazione Appaltante ed allegata in copia al singolo contratto di appalto, nell'ambito della quale ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assumerà gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede la Stazione Appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui al comma 9 dell'art. 3 della Legge 136/2010.

L'inadempimento di tali obblighi costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

### **Art. 6.3 – Oneri e obblighi ulteriori relativi all'esecuzione dei lavori**

In relazione alle attività relative alla gestione dell'area di cantiere e degli impianti e del personale impiegato, con riferimento ai singoli contratti/appalti, sono a carico dell'Appaltatore:

- a) la formazione di un cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i lavori;
- b) la sorveglianza di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le forniture e materiali sia di proprietà della Stazione Appaltante, sia delle altre ditte appaltatrici, consegnati all'Appaltatore;
- c) la fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per segnali notturni e quant'altro necessario per garantire ogni forma di sicurezza;
- d) la documentazione fotografica, come sarà richiesto e prescritto dalla Direzione dei lavori;
- e) tutte le licenze e/o autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione dei lavori e gli eventuali permessi comunali per l'occupazione temporanea di suolo pubblico saranno predisposti dall'Appaltatore e sottoscritti per competenza dalla Stazione Appaltante, i costi relativi al deposito di atti o richieste e gli oneri dovuti saranno anticipati dall'Appaltatore e rimborsati dalla Stazione Appaltante dietro presentazione di ricevuta o atto equipollente;
- f) tutti i modelli e campioni di lavorazione e di materiali che dovessero occorrere;
- g) tutti gli attrezzi ed utensili necessari per l'esecuzione delle opere; gli utensili ed il personale necessari per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per le verifiche e le contestazioni e per le operazioni di collaudo;
- h) tutte le opere provvisorie, come: ponti, steccati, illuminazione, armature, centine, casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili e tutto quanto necessario;
- j) la pulizia e sgombero quotidiani delle parti di immobili interessate dai lavori col personale necessario;
- k) osservare le norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla assicurazione degli operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente emanate anche durante l'esecuzione dell'appalto in materia di assistenza e assicurazione sociale;
- l) comunicare alla Direzione dei lavori, entro il termine prefissato dallo stesso, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera;
- m) ricevere, scaricare e trasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito situati nell'interno degli immobili o a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori. I danni che dovessero derivare ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, per cause e negligenze imputabili all'Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totale sue cure e spese.
- o) sgomberare completamente dai materiali, mezzi d'opera e impianti di sua proprietà le località interessate dai lavori, appena ultimati i lavori.

#### **Art. 6.4 - Spese contrattuali e oneri fiscali**

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 8 del D.M. n.145/2000, tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, compresi quelli tributari.

~~THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
INDEPENDENT STUDY GROUP  
SOCIETA' COOPERATIVA  
MILANO - ITALIA  
Germ. G. D. Vignoli~~

RM

Renzo Rini